

**CONTIAMO
SU DI TE!**

**RINNOVA
IL TUO
ABBONAMENTO**

TRANSITO DI PERSONALE MILITARE NEI RUOLI CIVILI

L'attuazione
dei decreti previsti
dalla riforma
dello strumento
militare.

Reazioni negative
del Cocer

A PAGINA 9

BLOCCO DEI CONTRATTI VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO

A PAGINA 7

TFR STATALI ESAME BIS ALLA CONSULTA

A PAGINA 6

SENTENZE



LA LEGGE 104 SI APPLICA ANCHE AL PERSONALE MILITARE

A PAGINA 17

COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE NUOVE COMPETENZE TERRITORIALI

A PAGINA 11

**ORARI DEI NOSTRI UFFICI: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ DALLE ORE 10 ALLE ORE 16 - TEL. 06-44360432
SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA GRATUITO: Venerdì dalle ore 14 alle ore 16**



IL LAVORO MILITARE NEL PAESE CHE PREMIA LA COOPTAZIONE E SOFFOCA IL CAMBIAMENTO

■ DI ANTONELLA MANOTTI

La grave crisi economica che stiamo attraversando è tra le più gravi dopo quella del 1929; una crisi realmente globale che è, insieme, anche crisi sociale.

Una crisi destinata a pesare sul nostro futuro, soprattutto su quello delle nuove generazioni e che sta mettendo in evidenza la crescita delle disuguaglianze, con lo spostamento di quote crescenti di reddito dai salari ai profitti e da questi, agli investimenti finanziari.

In nome dell'efficienza, della deregolazione e dell'onnipotenza del mercato, si è contribuito in modo determinante a recidere quei rapporti fra cultura e politica, fra politica e idee, e anche fra politica ed etica che, bene o male, avevano alimentato per decenni la nostra vita pubblica e avevano rappresentato il meglio della nostra storia repubblicana.

«Con la scusa di liberar-

ci delle ideologie, abbiamo anche rinunciato ai pensieri, ai progetti, ai grandi disegni. E abbiamo ridotto così la funzione parlamentare e quella di governo a pure routine di potere, senza respiro, senza slancio morale, senza ricambio, senza più uno straccio di elaborazione intellettuale....(cfr Libertà e Giustizia).

E' crisi anche morale, dove i casi di corruzione sono a livelli di guardia; il nostro Paese è ormai in balia di una disastrosa deriva di comportamenti.

Ma la malattia che sta uccidendo la società italiana è anche quella che toglie slancio, dinamismo e ossigeno, in una parola: ricambio delle classi dirigenti.

Un processo che si chiama cooptazione, ovvero la capacità di un sistema di scegliere gli individui che ne faranno parte, con un metodo di autoriprodurre delle élite, proteggendo co-

si la continuità dei gruppi di comando e di potere.

Tutto l'opposto di un sistema democratico.

La cooptazione "sopravvive" indisturbata da anni nella politica, nell'economia, nei partiti.

Lo vediamo anche nel sistema elettorale, dove la scelta dei candidati si consuma nelle stanze chiuse delle segreterie di partito, in cui prevale la fedeltà a questo o quel gruppo dirigente, che si "auto - protegge" attraverso, appunto, la cooptazione.

Da qui, discende uno dei più grandi problemi del nostro paese: quello di una società ingessata, in cui la cooptazione è come un cerchio magico del potere. Se non si rompe questo cerchio, è il paese intero che non riuscirà a ripartire.

Anche e soprattutto nei partiti, è sopravvissuta per decenni questa tentazione. Il partito degli eletti scelti dall'alto con il bilanciamento delle appartenenze.

Ed in effetti, oggi essi appaiono come pachider-

mi immobili, preda di abili "accomodamenti" interni dove stupisce il deficit e l'incapacità di esprimere una nuova e autorevole classe dirigente. Oppure, laddove questa cerca di affermarsi, spesso si scontra con "blocchi" conservatori che non lasciano spazio a nuove esperienze.

Ci voleva Grillo per capirlo?

Mentre le forze politiche, chi più chi meno, si attardavano in "rese dei conti" interne, in questi anni ci è piombata addosso una cappa medievale, in cui sono mancati del tutto i luoghi della riflessione silenziosa in grado di produrre idee e progetti ma soprattutto è mancata l'umiltà dell'ascolto che presuppone l'autenticità delle parole, dei pensieri ed il coraggio delle idee. Una carenza che ha reso la politica lontana e incomprensibile ai cittadini, che si sono sentiti sempre meno coinvolti ed esclusi dai meccanismi decisionali che riguardavano la loro vita.

Ed è qui che è stato compiuto forse l'errore più grande; un "vuoto" di ascolto in cui si è inserita un'orgia populista di antipolitica.

Riusciranno i partiti a riflettere sugli errori compiuti e a correggerli?

Vedremo.

Ora, dopo tanti affanni abbiamo un governo: di grandi intese, di scopo, condiviso?

Scegliamo pure quello che più ci aggrada ma resta il fatto che oggi il Paese ha bisogno innanzitutto di un governo degno d'essere creduto, immune dalle speculazioni politiche e dal vizio d'accarezzare le pulsioni più egoiste del proprio elettorato.

Ci riusciranno le forze politiche verso le quali il Presidente Napolitano non ha risparmiato critiche durissime?

Omissioni, guasti, irresponsabilità, lentezze, esitazioni, calcoli stru-

SEGUE A PAGINA 3

IL LAVORO MILITARE

SEGUE DA PAGINA 2

mentali, tatticismi, sperimentatismi, sterilità, autoindulgenza, nulla di fatto, corruzione, sordità e dispute banali. Sono le precise parole usate da Giorgio Napolitano per definire l'operato della classe politica, nel suo discorso di insediamento del secondo mandato. Davanti a lui, i parlamentari applaudevano freneticamente.

Chissà se capivano.....che si rivolgeva a loro.

Ora comunque il governo c'è e quindi anche l'attività legislativa può iniziare. Una attività a cui i neo eletti in Parlamento dovranno assicurare trasparenza e coerenza con gli impegni assunti davanti ai cittadini e non avere come ragione sociale, la salvaguardia a ogni costo degli interessi d'uno solo, dalla cui sorte dipende la loro fortuna, ma non certo la sorte del Paese. Oppure rispondendo a logiche autoreferenziali di capi e capetti, correnti e spifferi...

Un Parlamento in cui non si assista più alla gazzarra, all'insulto e allo spregio della dignità delle istituzioni.

Perché La democrazia muore anche di queste cose.

Basta quindi alle strumentalizzazioni nella funzione legislativa.

Il Presidente della Repubblica in questi giorni ha richiamato il Paese intero, i suoi rappresentanti e i suoi governanti alle loro responsabilità. E, se questo è il momento della mobilitazione e della responsabilità, allora occorre che le forze politiche dimostrino intransigenza verso la corruzione e il degrado pubblico, operando perché ci sia un sì a un Paese più umano, dignitoso e civile dove la uguaglianza e la legge regnino allo stesso modo per tutti.

Questo sarebbe un ottimo inizio per un programma di governo. Ovvero la capacità di restituire credibilità e affidabilità democratica ad istituzioni in fiacchite su se stesse, intro-

ducendo in esse il seme della legalità, dell'etica e del rispetto dei diritti dei cittadini.

PARLIAMO DI NOI

Questo vale anche per le Istituzioni preposte alla difesa e alla sicurezza del Paese, affinché in esse si riaffermino e si consolidino i valori costituzionali, partendo dal riconoscimento e dal rispetto che si deve agli uomini in divisa, non solo per esaltarne la funzione assoluta.

Se *La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, è altrettanto vero che il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro né l'esercizio dei diritti politici. Perché: «L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».*

Non poteva essere più esplicito, questo principio contenuto nell'articolo 52 della nostra Costituzione.

Questo passaggio fondamentale troverà, nel nuovo Parlamento e nel Governo, la giusta considerazione che per anni e anni, una classe politica cinica, sterile, autoindulgente e sorda, non ha saputo o voluto applicare?

Ci sarà ascolto per la rivendicazione che da anni non trova risposte? Ovvero, che coloro che sono chiamati per compito istituzionale a difendere il Paese e le istituzioni democratiche, debbono poter esercitare, al pari di tutti i cittadini, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione senza che il dovere di "obbedienza" racchiuda in sé una autoesclusione da tale diritto?

Oggi - non si può più sottacere - si assiste ad una deriva democratica all'interno del mondo militare e ad un arretramento sul piano dei diritti individuali e collettivi, che dovrebbero allarmare ogni cittadino che ha a cuore la democrazia di questo Paese.

Ma il percorso fin qui seguito deve invertirsi, affinché i militari non siano più isolati dalla società, ma possano praticare la democrazia che proteggono, contribuendo consapevolmente alla sua vitalità.



Esiste un nucleo fondamentale di diritti che appartengono all'individuo, che va assunto come punto fondamentale

Così come il tema del lavoro militare deve uscire dagli schemi tecnicistici imposti dalle recenti riforme dello strumento militare. Tagli, esuberanti, ristrutturazioni, mobilità... sono argomenti che debbono ritrovare - in un serio approfondimento politico - la loro giusta collocazione nella più generale riforma delle Istituzioni.

Troppo a lungo classi dirigenti - politiche e militari - che hanno guidato il Dicastero della Difesa, si sono illuse di poter ignorare, o peggio, di poter cancellare il lavoro militare, la sua dignità e funzione sociale, derubricandolo a tema marginale dall'agenda politica del Paese.

C'è però un limite alla compressione sociale dei Diritti e del valore del lavoro militare. Il tempo trascorso e l'esperienza, ci conferma che al di fuori di questi riferimenti non ci può essere futuro per riforme motivate solo dall'infatuazione di un ministro verso modi di investire e rendere produttiva l'organizzazione dello strumento militare, tralasciando il fat-

tore umano.

Una società democratica che nella crisi è segnata ancor di più dalle divisioni sociali non può accettare che il lavoro - anche quello svolto dal personale militare - possa contenere violazione dei diritti e della dignità della persona.

“Esiste un nucleo fondamentale di diritti che appartengono all'individuo, che va assunto come punto fondamentale”.

Ci sono istituzioni - come quella militare - che continuano a funzionare come se tutto fosse normale, chiudendosi dentro una fortezza mentre tutto, intorno ad esse, sta cambiando. Ma è giunto il momento che i cittadini militari sciolgano le loro riserve e i loro timori perché questa cultura isolazionista può essere sfidata solo con le armi della democrazia e con strumenti più efficaci di rappresentanza (non quelli di cui dispongono oggi i militari), sempre più irrilevanti e funzionali ad una gerarchia che ne condiziona fortemente ruolo ed autonomia.

A chi, come noi, fa in-

formazione nel Settore da anni, spetta un compito di denuncia ma soprattutto, quello di trasmettere un'altra idea di partecipazione e di rinnovamento... Per fare breccia nel terreno dell'indifferenza a cui vogliamo condurre la categoria militare.

Ed è intorno a questo nodo, che si apre un terreno di confronto. È da qui che si deve ripartire.

Come in tutti i momenti più importanti e delicati, occorre creare un collegamento serio e concreto tra movimenti, rappresentanze sindacali, coker e associazioni, capace di raccogliere e valorizzare le migliori energie e trovare i mezzi e le parole per inventare nuove forme di dialogo.

Perché in ballo c'è il futuro dell'intero Comparto e di migliaia di lavoratori militari.

La dignità della persona comincia dalla possibilità di ognuno di dire quella parola, futuro, senza che il suo sguardo si perda a fissare nel vuoto.

Antonella Manotti

LA COSTRUZIONE DI UN SENSO COMUNE NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Una ricerca di senso. A questo dovrebbe ispirarsi ogni comportamento umano. Ogni uomo si rispecchia nel volto dell'altro. Siamo tutti in relazione e, ringraziando Dio, non solo "in rete" che esclude la fisicità nel rapporto tra le persone. Ecco perché, io credo, che nel corso dei secoli, con alti e bassi, gli esseri umani hanno cercato di trovare le forme migliori per poter coesistere. Poi è stato inventato lo Stato anche e soprattutto per vivere: barattato una parte della mia libertà per poter vivere con più sicurezza. In caso contrario, vivremmo tutti in preda al caso, al capriccio di chiunque. Ma è con la democrazia - figlia diret-

ta dell'illuminismo oltre che della Grecia antica - che progressivamente si è capito che l'esercizio del monopolio della violenza da parte dello Stato si potesse esercitare rispettando la dignità e l'integrità della persona.

E' con lo Stato costituzionale - successiva maturazione dello Stato di diritto - che si è arrivati alla conclusione che tutti gli organismi, anche quelli preposti per la sicurezza democratica, che lo Stato crea ovvero la comunità delle persone che all'interno dello Stato vivono e si relazionano, devono ispirarsi ai sacri principi costituzionali. Non è vero che il fine giustifica i mezzi perché se i mezzi sono iniqui

o, addirittura, crudeli viene meno anche il fine.

Ecco perché sarebbe quanto meno opportuno che, quando si parla di sicurezza, e intendo non solo come situazione scevra da reati predatori ma anche da una realtà non contraddistinta da illeciti fiscali e/o economici, bisognerebbe sempre aggiungere l'aggettivo democratica altrimenti con il mero termine sicurezza si potrebbe giustificare qualsiasi comportamento finalizzato a garantirla.

Il cosiddetto operatore di sicurezza, pertanto, oltre ad avere una professionalità da arricchire permanentemente dovrebbe avere anche permanentemente la consapevolezza e direi

l'orgoglio di rappresentare anche in momenti difficili lo Stato democratico.

I cittadini che danno la propria collaborazione alla giustizia penale e/o fiscale o che vengono "controllati" da operatori di polizia giudiziaria o economica dovrebbero avere la piena consapevolezza che non sono altro che momenti nei quali si dà attuazione concreta alle decisioni che la comunità ha preso, di cui i menzionati cittadini fanno parte.

Solo in un Stato autoritario o dittatoriale l'attività delle forze di polizia può esercitarsi indipendentemente da queste considerazioni. Del resto lo stesso operatore di sicurezza, una volta rientrato nella pro-

pria vita privata, diventa un fruitore del servizio reso dagli altri operatori ancora in attività.

Ecco perché, come l'economia è una cosa così importante da non poter essere lasciata solo agli economisti, anche la sicurezza democratica è così importante da non poter essere lasciata solo agli addetti ai lavori. Nel senso che nel delineare normativamente le regole di questo delicato settore, occorre il contributo di idee anche di esperti di varie discipline, nonché della società civile nel suo insieme.

Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, è questo che manca, almeno in modo sufficiente. Credo

che la società civile e politica, nelle sue varie espressioni, non dovrebbero essere solo osservatori ancorché partigiani dell'attività di recupero all'imposizione fiscale messa in atto dall'Amministrazione finanziaria ma fare in modo di suscitare una presa di coscienza sulle cose che si potrebbero fare per migliorare l'attività di contrasto all'illegalità fiscale, nonché promuovere il valore di fondo per il quale non sottrarsi al pagamento delle tasse e delle imposte rappresenta soprattutto un onore il patto di cittadinanza.

Vincenzo Vacca
Componente del Direttivo
Nazionale Ficiesse
v.vacca@ficiesse.it



I VOSTRI VALORI CORRISPONDONO AI NOSTRI OBIETTIVI

Gentile lettore, questo è un anno di svolta per il nostro giornale. Mai come in questo momento stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie per offrirvi un mezzo di informazione e di assistenza sempre più adeguato alle vostre esigenze. Vogliamo essere al Suo fianco tutti i giorni grazie al nuovo modo di integrare l'informazione cartacea con quella on line.

DOVE VUOLE

Subito disponibile dalla mattina, il nostro sito internet www.ilnuovogiornaledemilitari.it CON LE ULTIME NOTIZIE.

A CASA

Si prosegue con la lettura della irrinunciabile copia cartacea recapitata direttamente a casa sua in busta chiusa ogni mese.

IN TEMPO REALE

Nel corso della giornata il nostro sito verrà costantemente aggiornato con news e documenti.

Inoltre Lei avrà a disposizione una banca dati on line sempre aggiornato, nonché tutte le edizioni pubblicate dal 2009 ad oggi.

A SUA DISPOSIZIONE CONSULENZE QUALIFICATE

Potrà contare sul nostro qualificato servizio di consulenza telefonico gratuito. SI PUO' CHIAMARE IL VENERDI DALLE ORE 14 ALLE ORE 16.00 PER PARLARE CON I NOSTRI ESPERTI. TEL 0644360432. E' POSSIBILE INOLTRE INVIARE QUESITI ED OTTENERE RISPOSTA SCRITTA DIRETTAMENTE AL PROPRIO DOMICILIO O TRAMITE E MAIL.

IL SERVIZIO E' GRATUITO PER GLI ABBONATI. EVENTUALI TRATTAZIONI PIU' COMPLESSE O LA STESURA DI ISTANZE O RICORSI, CONTEGGI DI PENSIONE, CONTROLLO BUSTA PAGA.... PREVEDONO UN CONTRIBUTO SPESE DA CONCORDARE CON I NOSTRI CONSULENTI.

ASSISTENZA LEGALE

Convenzione con uno studio di avvocati qualificati per assistenza legale in materia penale, amministrativa e civile. Disponibilità di un medico legale per cause di servizio e accompagnamento a visita medica su Roma.

LE VOSTRE RICHIESTE

E' possibile per gli abbonati richiedere documenti, sentenze, atti parlamentari segnalati sul nostro sito.

Tutto questo con soli 59 euro l'anno!

NON RINUNCI A QUESTI VANTAGGI E SOSTENGA QUESTO GIORNALE CHE ORA PIU' CHE MAI PUO' CONTARE SOLO SU DI LEI!!!

COME ABBONARSI

Con la quota individuale annuale si avrà diritto a: 1) recapito del nostro periodico, 2) accesso all'area riservata del nostro sito, 3) ad usufruire del servizio di consulenza telefonica con i nostri esperti.

Quota annuale individuale (12 MESI) e si avrà il Giornale cartaceo + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito

59 EURO ANNUALI!

MODALITA' DI ABBONAMENTO

1) POTRA' VERSARE LA SOMMA SUL C.C.P. n. 5496386 intestato a: (AS.P.D.I. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;

2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - intestato a: (ASS.PROGETTO DIFESA E SICUREZZA) ;

3) Oppure potrà effettuare la registrazione dalla home page del sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal)

RAPPRESENTANZA MILITARE TRANSITO DI PERSONALE MILITARE NEI RUOLI CIVILI

L'attuazione dei decreti previsti della Legge 244/2012 sulla riforma dello strumento militare

La Commissione di Categoria "C" del Co.Ce.R. Interforze, si è riunita per discutere ed analizzare il contenuto della legge 244/2012 in tema di "Revisione dello strumento militare" e, nello specifico, il transito del personale militare nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito, IN UN COMUNICATO, si evidenzia come, <<ancora una volta, si tende con giochetti subdoli di penalizzare il personale del Comparto Difesa e Sicurezza tentando di far passare per positive norme che alla fine lo discriminano sia nel lavoro che nella dignità>>

Preso atto che S.M.D. sembra essere favorevole a queste proposte, arrivando addirittura a presentarci una documentazione parzialmente diversa rispetto a quella fornita ai sindacati del personale civile, la categoria ha richiesto di affrontare l'argomento direttamente con il. Ministro della Difesa e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

Il 18 aprile 2013, il COCER ha partecipato al primo di una serie d'incontri con lo Stato Maggiore della Difesa, per l'attuazione dei decreti discendenti alla legge n. 244/2012 (revisione dello strumento militare nazionale).

Durante l'incontro, ai delegati sono state mostrate delle "slide" su come il Ministero della Difesa intende attuare i cambiamenti dettati dalla legge. Particolare attenzione è stata dedicata alla tabella concernente i

transiti del personale militare nei ruoli del personale civile della Pubblica Amministrazione (a seguito d'infermità o di esuberi).

Numerosi delegati, fin da subito, hanno evidenziato molte criticità e perplessità a ri-

Tabella consegnata al Cocer dallo SMD

| CORRISPONDENZE PER I TRANSITI DEL PERSONALE MILITARE NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | | | | |
|--|------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Ruolo | Grado | Ex q.f. | DM 18 Aprile 2002 | Nuova corrispondenza nei ruoli civili |
| Ufficiali | Tenente Colonnello | IX | C3 | F5 |
| | Maggiore | IX | CE | F4 |
| | Capitano | VIII | C2 | F3 |
| | Tenente | VIII | C2 | F2 |
| | Sottotenente | VII bis | C1 | F1 |
| Marescialli | Luogotenente | VII bis | C1 | F6 |
| | 1° Maresciallo | VII bis | C1 | F5 |
| | Maresciallo Capo | VII | B3 | F4 |
| | Maresciallo Ordinario | VI bis | B3 | F3 |
| Sergenti | Maresciallo | VI | B3 | F2 |
| | Sergente Maggiore Capo | VI bis | B3 | F2 |
| | Sergente Maggiore | VI | B3 | |
| Sergente | VI | B3 | | |
| Volontari in servizio permanente | Caporal Maggiore capo scelto | V | B2 | F1 |
| | Caporal Maggiore capo | V | B2 | |
| | Caporal Maggiore scelto | V | B2 | |
| | 1° Caporal Maggiore | V | B2 | |

Tabella consegnata dalla difesa ai sindacati dei civili

| TABELLA DI CORRISPONDENZA PER I TRANSITI DEL PERSONALE MILITARE NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | | | |
|---|------------------------------|---------|---|
| Ruolo | Grado | Ex q.f. | Fasce retributive corrispondenti nei ruoli civili |
| Ufficiali | Tenente Colonnello | IX | F5 |
| | Maggiore | IX | F4 |
| | Capitano | VIII | F3 |
| | Tenente | VIII | F2 |
| | Sottotenente | VII bis | F1 |
| Marescialli | Luogotenente* | VII bis | F6 |
| | 1° Maresciallo* | VII bis | F5 |
| | Maresciallo Capo | VII | F4 |
| | Maresciallo Ordinario | VI bis | F3 |
| | Maresciallo | VI | F2 |
| Sergenti | Sergente Maggiore Capo | VI bis | F2 |
| | Sergente Maggiore | VI | |
| | Sergente | VI | |
| Volontari in servizio permanente** | Caporal Maggiore capo scelto | V | F1 |
| | Caporal Maggiore capo | V | |
| | Caporal Maggiore scelto | V | |
| | 1° Caporal Maggiore | V | |

(*) L'inquadramento nell'Area 3^a, fascia retributiva F1, del personale militare con il grado di Primo Maresciallo, anche con qualifica di Luogotenente, è condizionato dal possesso del diploma di laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento o dall'aver svolto, con valutazione positiva, un incarico che l'ordinamento attribuisce agli Ufficiali ai sensi dell'articolo 839, commi 2 e 4, del codice dell'ordinamento militare approvato con il d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 per il personale dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare ed ai sensi dell'articolo 848, commi 1, 3 e 4 del citato codice per il personale dell'Arma dei Carabinieri.

(**) L'inquadramento avviene nel profilo professionale previsto per la fascia retributiva F1.

guardo.

In particolare, se per il ruolo marescialli e ufficiali, le fasce retributive sono dieci, esattamente come i gradi interessati, per i Sergenti e Graduati, calano ad appena due per sette gradi, con un palese "schiacciamento" verso il basso nei confronti di tali ruoli. È chiaro che questi incontri sono preliminari, ma evincono già la presunta intenzione del Ministero di "colpire" le fasce più basse e "valorizzare" quelle più alte.

In questo contesto, bisogna considerare altri fattori determinanti. Nel passaggio dal "Ruolo Militare" a quello "civile", il limite d'età pensionistico passerebbe da 60 a 67 anni, sarebbero persi sei scatti stipendiali sul trattamento pensionistico, gli anni di supervalutazioni per i quali l'Inps chiede la contribuzione, non vi sarebbero garanzie sul calcolo dei 6 scatti sul TFS, e infine non ci sarebbero garanzie circa l'avanzamento all'interno delle Aree, con lunghi periodi di percezione dell'assegno "ad personam".

Oltre alle incertezze e ai dubbi rappresentati, si aggiunge la rabbia per quanto appreso dal sito del sindacato USB, in merito all'incontro avvenuto nel pomeriggio del 17 aprile tra SMD e i sindacati del personale civile. In tale riunione è stata discussa una tabella sostanzialmente diversa da quella mostrata al Cocer Interforze. Se si osserva attentamente, nelle note a piè di pagina, si prevede un vergognoso demansionamento per i Sergenti, i quali avranno un inquadramento nel profilo professionale previsto per la fascia retributiva F1.

Una censura in piena regola per nascondere la retrocessione dei sergenti!

In qualità di delegati

della categoria "C" non resteremo a guardare e faremo valere il ruolo negoziale che la legge ci conferisce anche con specifico riferimento all'ordine del giorno 9/05569/019 accolto dal Governo lo scorso 11 dicembre 2012.

Già dalla prossima riunione con SMD continueremo ad evidenziare le sperequazioni presenti nella tabella, chiederemo ulteriori garanzie sullo status giuridico dei militari all'atto del transito nel personale civile e segnaleremo l'incresciosa censura/occultamento delle informazioni.

Porteremo il nostro valido e concreto contributo, come sempre abbiamo fatto, affinché cadano quei muri che hanno impedito per oltre sedici anni di far crescere il nostro ruolo.

Alfio Messina e Antonsergio Belfiori (Delegati COCER Aeronautica)

Vito Alò e Franco Saccone (Delegati COCER Marina)

FONTE: sergenti.it

TFR DEGLI STATALI: NUOVO ESAME ALLA CORTE COSTITUZIONALE

LA QUESTIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,5%

La vicenda torna sui tavoli dei giudici delle leggi che, con la sentenza 223/2012, avevano cancellato per illegittimità il semi-allineamento con il trattamento dei dipendenti privati previsto dalla manovra estiva del 2010. A chiedere alla Consulta di tornare sul tema è il giudice del lavoro del tribunale di Reggio Emilia, che con un'ordinanza depositata il 5 marzo richiama in causa la Consulta in un ricorso avanzato da 25 dipendenti dello stesso tribunale assistiti dalla Confsal-Unsa (quarto sindacato nella Pa centrale). Per capire il problema, bisogna riassumere le ultime tappe di questa vicenda intricata. Prima del 2010, i dipendenti pubblici erano soggetti a una doppia disciplina: quelli assunti prima del 2001 erano in regime di Tfs, con un accantonamento a carico della Pa (9,6% dell'80% della retribuzione) e una "rivalsa" a carico del dipendente (2,5% dell'80% della retribuzione); quelli assunti dopo seguivano invece le stesse regole dei privati (aliquota obbligatoria del 6,91%, senza "rivalsa").

La manovra del 2010 ha allineato i vecchi assunti della Pa al regime dei privati, senza togliere la rivalsa, e per questo è stata bocciata dalla Consulta in virtù della disparità di trattamento che creava. Il Governo Monti ha cercato di rimediare con tre

Il Governo Monti ha cercato di rimediare alla questione della trattenuta del 2,5% sulla buonuscita con tre commi nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, commi 98-100 della legge 228/2012) che hanno ristabilito la situazione precedente impedendo però il recupero delle trattenute effettuate nel periodo in cui è stata in vigore la manovra 2010 e dichiarando estinti d'ufficio i ricorsi avanzati dai lavoratori per ottenere la restituzione. Parte da qui la questione di legittimità ora sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia.

commi nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, commi 98-100 della legge 228/2012) che hanno ristabilito la situazione precedente; impedendo però il recupero delle trattenute effettuate nel periodo in cui è stata in vigore la manovra 2010 e dichiarando estinti d'ufficio i ricorsi avanzati dai lavoratori per ottenere la restituzione.

Parte da qui la questione di legittimità ora sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, che vede il rischio di vanificare «il diritto del cittadino alla tutela» (articoli 3 e 24 della Costituzione) e un'interfe-

renza della legge con le funzioni giudiziarie (articoli 101-103). Ma c'è dell'altro: il ripristino tout court del vecchio regime, si legge nell'ordinanza, rideterminerebbe una disparità di trattamento fra i dipendenti privati (e gli assunti nella Pa dal 2001) e quelli pubblici; fra questi ultimi, poi, lo stop d'ufficio ai ricorsi aprirebbe un'ulteriore disparità fra chi ha fatto in tempo a vincere la causa per la restituzione della trattenuta prima della legge di stabilità 2012 e chi non ce l'ha fatta o non ha neppure presentato il ricorso.

COMUNICATO COCER FINANZA SUL BLOCCO DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI

Il Cocer della Guardia di Finanza in una comunicazione ai colleghi informa che la Corte Costituzionale ha calendarizzato per i giorni 05 e 06 novembre 2013 le udienze pubbliche relative alla decisione sulla legittimità costituzionale delle norme di contenimento della spesa pubblica per le retribuzioni del personale del pubblico impiego di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010, che hanno determinato il congelamento triennale 2011-2013 degli effetti economici delle promozioni e degli automatismi stipendiali del personale pubblico e la sospensione della tornata contrattuale 2010-2012. Con l'occasione, si ribadisce che il regolamento di estensione del predetto congelamento stipendiale all'annualità 2014 ed alla tornata contrattuale 2013-2015, non è stato, ad oggi, emanato. Si fa riserva di comunicare ogni ulteriore sviluppo sulla vicenda.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO AI FAX INVIATI AL PERSONALE SULL'UTENZA AZIENDALE

Le pubbliche amministrazioni devono fare attenzione a non inviare comunicazioni ai cittadini usando il fax dell'azienda in cui questi lavorano. In mancanza di una norma di legge o di regolamento o di specifiche indicazioni dell'interessato, la comunicazione è illecita. Lo ha ricordato il garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento n. 65 del 2013, che ha imposto ad un Comune veneto di adottare opportune cautele per prevenire in futuro la conoscibilità ingiustificata dei dati personali dei cittadini da parte di soggetti diversi dai destinatari.

Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di una donna che si era vista inviare al recapito della società presso cui lavorava un fax contenente dati personali riguardanti un contenzioso in corso con la sua amministrazione comunale. Interpellato dal Garante, il sindaco si era giustificato affermando che

il numero di fax utilizzato era stato precedentemente usato più volte sia dalla donna sia dal marito per comunicazioni dirette al Comune, facendo supporre che l'utenza fosse nella piena disponibilità dell'interessata e a suo uso esclusivo. La donna, invece, non aveva disposto che le comunicazioni le venissero inviate a quel numero di fax, ma aveva indicato quale recapito unicamente il proprio domicilio.

Nel decidere sul caso, l'Autorità ha innanzitutto osservato che, sulla base di quanto stabilito dal Codice privacy, l'invio di una comunicazione, specie se tramite fax, da parte di un soggetto pubblico ad un soggetto privato diverso dal destinatario è ammesso solo se previsto da una norma di legge o di regolamento o se esplicitamente disposto dall'interessato. Dal momento che tali presupposti sono risultati

assenti, il trattamento di dati effettuato dal Comune è da considerarsi illecito.

Il garante ha dunque prescritto al Comune di adottare per il futuro opportune cautele al fine di prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali da parte dei soggetti diversi dai destinatari, specie in caso di invio tramite fax, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.

Diritto.it

OBIETTIVO: IL RISPARMIO DI 500 MILIONI L'INPS SOSPENDE LE VISITE FISCALI

L'Inps, per far fronte alla razionalizzazione della spesa richiesta dalla legge di stabilità, ha deciso la temporanea sospensione delle visite mediche di controllo disposte d'ufficio dall'Istituto.

Obiettivo dell'Istituto sono 500 milioni di risparmi sul bilancio 2013, ma la decisione, secondo il sindacato, potrebbe portare al licenziamento di mille medici. Le visite fiscali d'ufficio da sole ammontano, infatti, al 75% delle visite totali, pari a circa 1,5 milioni di controlli.

I medici hanno ricevuto una circolare dall'Inps in cui si spiega che alla luce delle misure di contenimento della spesa, si prescrive lo stop alle visite mediche di controllo inviate d'ufficio, ferma restando la possibilità che a decidere la visita (e ad accollarsene i costi) sia l'azienda.



PARLAMENTO



DISEGNO DI LEGGE AL SENATO

AMIANTO: ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INAIL DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE

È stato presentato in Senato DISEGNO DI LEGGE n. 63 d'iniziativa dei senatori AMATI, ed altri:

<<Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposto all'amianto e dei loro familiari e delega al Governo in materia di definizione della tipologia delle modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'INAIL al predetto personale>>

Si ricorda che, con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si è creato il registro nazionale dei mesoteliomi, strumento che si è consolidato nel corso degli anni e che ha avuto piena implementazione grazie all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che ha permesso di registrare in tutte le regioni migliaia di casi di mesotelioma, un tumore con alta incidenza sociale, ormai incontrovertibilmente legato alla esposizione all'amianto. Nel settore privato da anni sono note le responsabilità così come è nota la mobilitazione di cittadini e lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi, fino all'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Con questa legge sono stati previsti il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione, la bonifica degli edifici, delle fabbriche, del territorio, le misure di tutela sanitaria e prevenzione dei lavoratori ex esposti, nonché le misure di risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e il danno biologico. È noto che anche il personale mi-

litare si trova in diverse situazioni esposto all'amianto, peraltro in una condizione di lavoro obbligato per il quale non è possibile astenersi dall'uso dei mezzi che prevedano la vicinanza con l'agente cancerogeno. A bordo di mezzi o in situazioni operative, così come nelle caserme, il personale si trova esposto all'amianto, tanto che già diversi casi di gravi patologie sono all'attenzione pubblica.

Il disegno di legge presentato dal PD, vuole dunque equiparare i militari ai lavoratori delle aziende private quanto al riconoscimento delle patologie derivate dalla esposizione all'amianto, istituendo un fondo presso l'INAIL per le misure di prevenzione, cura e risarcimento.

Questo il testo del DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per le misure di prevenzione, cura e risarcimento del personale militare affetto da malattia professionale asbestocorrelata e a favore degli ex militari che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei familiari superstiti.

2. È iscritto al fondo di cui al comma 1 il personale militare esposto o ex esposto nel tempo al rischio derivante dalla vicinanza con l'amianto.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire le modalità di accesso e la tipologia delle prestazioni erogate dall'INAIL ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuato sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione del rischio derivante dall'esposizione all'amianto nelle varie condizioni di impiego e dei parametri medicolegali da porre a base del riconoscimento della suddetta esposizione; b) definizione delle caratteristiche di obbligatorietà del servizio prestato; c) certificazione delle condizioni ambientali in cui il personale ha operato e della durata delle stesse.

Art. 3.

1. Successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri della difesa, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono fissate la tipologia e la misura delle prestazioni da erogare a favore del personale militare avente diritto, nonché la misura dei risarcimenti da erogare alle famiglie dei militari vittime dell'amianto.

Art. 4.

1. Presso il Ministero della difesa è istituito un fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la

salute dei militari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, nei mezzi e nelle strutture militari.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a migliorare l'efficacia dell'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL).

Art. 6.

1. Il personale militare esposto o ex esposti all'amianto, affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Art. 7.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri

competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma

2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

PER I FIGLI DELLE VITTIME DEL DOVERE DIMEZZATI GLI IMPORTI DELLE BORSE DI STURIO

«In questo momento storico così difficile per il nostro Paese, dove rappresentare lo Stato è quanto mai una missione ed un sacrificio, è sconcertante il provvedimento che dimezza le sovvenzioni agli studi per i figli dei Servitori del Paese, caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali.»

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 24 del 26-3-2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto due concorsi pubblici per titoli, per l'assegnazione di borse di studio di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario in favore degli orfani e dei figli degli invalidi di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, **dimezzandone gli originali importi.**

Le borse di studio sono risul-

tate invariate negli ultimi anni fino ad oggi quando, per mezzo del ricorso alla legge di contabilità e finanza pubblica che consente di rimodulare le spese in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, si è ben pensato, con la Legge di Stabilità, di ridurre della metà lo stanziamento per il Ministero dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università.

«Probabilmente - afferma la presidente della associazione Emanuela Piantadosi - non ci si accorge che si è molto lontani da un'idea di tutela, poiché gli attuali importi delle borse di studio coprono solo una parte dei costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione e l'esiguità del nuovo contributo non consente alle stesse di avere un adeguato sostegno.

L'Associazione Vittime del



Dovere di recente ha dovuto denunciare e lottare, troppo spesso, per bloccare i tentativi del Governo di limitare o privare le Vittime dei benefici di carattere assistenziale e risarcitorio, come i vergognosi provvedimenti della spending review sulla tassazione delle pensioni di invalidità o sulle pensioni di guerra, come se non fossero presenti sotto gli occhi dell'opinione pubblica intera i privilegi

e i benefici dispensati a piene mani a favore di categorie di intoccabili che non conoscono nemmeno il significato delle parole sacrificio, dovere, bisogno.»

L'Associazione Vittime del dovere, ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo il suo intervento, «Perché si smetta di umiliare chi ha già dato tanto all'Italia, perché non si faccia ricadere sugli orfani e sulle categorie più deboli la colpa degli sprechi e della crisi del nostro Paese, perché si rispettino coloro che ogni giorno si spendono senza riserve, con mezzi e tempi che Lei ben conosce, per garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità, perché si iniziino a rispettare i sacrifici di chi rappresenta al meglio i valori in cui la nostra Nazione ha bisogno di ricominciare a credere, a partire dai banchi di scuola.»

IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE SALVA GLI ASSEGNI VITALIZI

L'Associazione Vittime del Dovere informa che il 18 aprile 2013 si è riunito il Tavolo Tecnico, presieduto dal Prefetto Dott. Giancarlo Trevisone, al fine di affrontare la problematica, sollevata dall'Associazione stessa, relativa al blocco della perequazione automatica degli assegni vitalizi spettanti alle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

All'esito dell'incontro con tutte le amministrazioni competenti, è stato confermato che gli assegni vitalizi non risultano soggetti al blocco della perequazione disposto con l'art. 24 comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (allegato 1-lettera Tavolo Tecnico).

Si ricorda, infatti, che con

l'introduzione dell'art. 24 comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, era stata paventata la possibilità che il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, risultasse applicabile anche ai benefici previsti in favore delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, con speciale riferimento agli assegni vitalizi previsti dalla legge 407/1998 art. 2, legge 206/2004 art. 5, nonché legge 244/2007, art. 2, comma 105 e 106.

Per tale ragione nel gennaio 2012 l'Associazione Vittime del Dovere si era attivata al fine di ottenere un parere scritto dal Ministero del-

l'Economia e delle Finanze, rivolgendosi in data 11 gennaio 2012 e 2 febbraio 2012 alla Ragioneria dello Stato e il 7 febbraio 2012 all'Ufficio Coordinamento del Ragioniere Generale dello Stato, nonché all'Ufficio del Capo di Gabinetto, fino alla trasmissione in data 21 marzo 2012 della messa in mora del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una formale richiesta di parere, rimasta ancora oggi priva di riscontro.

L'Associazione Vittime del Dovere aveva sollevato questa problematica in modo tempestivo proprio per evitare il sovrapporsi di quesiti in corrispondenza della paventata mancata liquidazione della perequazione e le possibili azioni giudiziarie.

L'Associazione Vittime del

Dovere, inoltre, ha formulato numerosi quesiti formali attendendo con estrema pazienza un riscontro, al fine di dare notizie certe e fondate ai propri associati.

Tuttavia, a fronte della mancata corresponsione della perequazione automatica nell'anno 2013, l'Associazione Vittime del Dovere non si è arresa e ha inoltrato, per il tramite dei propri associati le richieste di corresponsione della perequazione, interessando gli organi di stampa e giungendo, il 16 aprile 2013, a sollecitare nuovamente tutti i referenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Prefetto Dott. Giancarlo Trevisone e sottolineando quantob "risultati irrispettoso non considerare le legittime istanze delle Vittime del Dovere, del Terrori-

simo e della Criminalità Organizzata, che hanno sacrificato la propria vita e la propria integrità per lo Stato e non hanno avuto la possibilità di chiedere pazienza e collaborazione".

Si ringrazia sentitamente a nome di tutti gli associati S.E. il Prefetto Dott. Giancarlo Trevisone, che si è fatto attivo portatore delle istanze dell'Associazione Vittime del Dovere e ha operato per una rapida soluzione del problema, e si auspica una solerte liquidazione dell'adeguamento spettante.

Infine si invita cortesemente il Commissario Straordinario Trevisone ad affrontare in tempi brevi tutte le altre numerose problematiche derivanti dalla mancata applicazione della normativa in materia di Vittime del Dovere, lavorando contestualmente al completamento della totale equiparazione tra le diverse tipologie di vittime.

Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione
Vittime del Dovere

IN ATTESA DI UNA NORMA AD HOC CONGEDI PARENTALI: LA NUOVA NORMA NON SI APPLICA AGLI STATALI

E' entrato a regime (circ. Inps 40/2013) il congedo di paternità previsto dalla riforma Fornero per innovare il mercato del lavoro. La riforma riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo obbligatorio (una giornata) e un congedo facoltativo (due giornate) in alternativa al congedo per maternità della madre. Entrambi i congedi devono essere usufruiti entro il quinto mese di vita del bambino. Ad esempio, per le nascite nello scorso gennaio i congedi potranno essere richiesti entro il prossimo mese di mag-

gio. Le regole per i nuovi permessi si applicano anche alle adozioni nazionali ed internazionali e agli affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Durante le assenze per congedo di paternità spetta il 100% della retribuzione, pagata dal datore di lavoro o, in alcuni casi, dall'Inps. Le pensioni. La previdenza aggiunge, a favore dei padri in congedo obbligatorio o facoltativo, i contributi gratuiti ("figurativi") per la pensione, utili sia per il diritto sia per la misura della rata mensile. Si tratta di un diritto autonomo del papà e distinto da quello della

madre. Come tale, spetta sia quando la maternità e i relativi congedi siano avvenuti durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia quando il periodo di maternità sia trascorso fuori del rapporto di lavoro. In questo ultimo caso, il genitore, all'atto della domanda, deve però possedere almeno cinque anni di contributi versati nel corso di una normale attività lavorativa.

No ai "pubblici".

Il nuovo sistema non trova tuttavia applicazione per il vasto settore del pubblico impiego. Il

Ministero della Funzione pubblica e l'Inps concordano sulla previsione di una apposita normativa che definisca in quali ambiti e con quali modalità le regole sui congedi di paternità per i dipendenti privati possano essere applicati anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

E fino a quando non saranno approntati i necessari decreti di armonizzazione, i dipendenti interessati non potranno usufruire del diritto ai congedi, benché sia stato riconosciuto

da tempo a livello internazionale. Si tratta di una situazione di stallo (complici, ma anche causa, le pesanti incertezze della situazione politicoistituzionale e delle relative attribuzioni ministeriali) che contravviene alla Direttiva europea 2010/18.

Questa impone il riconoscimento del diritto "individuale" del congedo parentale per aiutare i genitori che lavorano in Europa ad una maggiore condivisione della cura dei figli all'interno della coppia. Nella Direttiva

non si fa alcun riferimento al carattere pubblico o privato del rapporto di lavoro. La stessa riforma Fornero che introduce i congedi parentali non fa differenze tra pubblico e privato.

È "una vera discriminazione dei pubblici dipendenti", secondo i sindacati - benché si tratti di appena un giorno di assenza obbligatoria - che va però ad aggiungersi al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro e al blocco degli scatti automatici in busta paga.

DIRITTO DELLA MADRE LAVORATRICE ALLA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER SERVIZI DI BABY SITTING

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede nuovi interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta

Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Tale decreto prevede che, per l'accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.

2 - Ambito di applicazione

È prevista la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di

congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all'art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità)[1].

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino

iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Fonte: La previdenza.it

INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO CONGEDO PER CURE TERMALI E TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Il Ministero del lavoro con Interpello n. INTERPELLO N. 10 dell'8 marzo 2013 - Prot. 37/0004594

Ha risposto ad un quesito in merito all'art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo per cure per invalidi e trattamento economico di malattia.

QUESTO IL TESTO DEL DOCUMENTO:

<<Il XXXXXX ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

In particolare, l'istante chiede se l'indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell'INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

L'interpellante chiede, altresì, se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Dire-

zione generale delle Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, evidenziando le modifiche che quest'ultima ha apportato alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili.

Nello specifico, la norma citata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 42, L. n. 537/1993 e successive modificazioni - che abroga le disposizioni in ma-

teria di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 2 superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessa-

to accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.

Al riguardo, l'art. 7 del Decreto di cui sopra ha stabilito che durante la fruizione del congedo "il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia". Tale ultima previsione costituisce, dunque, una novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa previgente (cfr. art. 26, L. n. 118/1971; art. 10, D.Lgs. n. 509/1988).

Si ricorda peraltro che, già antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 119/2011, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra l'assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest'ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che l'assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all'ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico

(Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell'indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale, in linea con l'interpretazione fornita da questa Amministrazione sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).

Si fa presente, peraltro, che l'art. 23 della L. n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva peraltro espresso l'esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando l'ipotesi interpretativa esposta.

Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta >>>

Il Direttore Generale

ASSENZE E PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CHE COS'È

Al fine di promuovere il diritto allo studio e la possibilità di conciliazione studio-lavoro, i lavoratori dipendenti possono assentarsi, usufruendo di permessi o periodi di aspettativa espressamente dedicati e regolati dalla legge (Art.10 L.300/70).

Rispetto a tali benefici, la contrattazione collettiva di settore può prevedere integrazioni e, in linea generale, essa stabilisce un numero di ore retribuite (mediamente 150) da spalmarsi in un certo arco temporale, ed il tetto massimo di fruitori di tale diritto entro una medesima struttura aziendale, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività produttive.

I permessi studio sono indirizzati a tutti i lavoratori-studenti iscritti a regolari corsi di studio nonché a coloro che frequentano corsi di formazione professionale.

Annesso a tale beneficio vi è la possibilità per il lavoratore di eseguire turni facilitanti le sue esigenze di studio - ma già previsti ed esistenti in azienda e senza che, tale flessibilità, si traduca in uno svantaggio per gli altri lavoratori. Un ulteriore diritto del soggetto consta nell'avvalersi di rifiutare di effettuare orari straordinari.

COME SI FA

Al fine di usufruire dei permessi studio in forma retribuita, il lavoratore interessato deve presentare una domanda scritta entro i tempi stabiliti Al datore di lavoro così come, dal canto suo, il datore di lavoro può richiedere di entrare in possesso della documentazione attestante l'effettiva frequenza ai corsi o la partecipazione ad un esame; senza di essa, il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso.

I permessi studio hanno anche la funzione di agevolare la preparazione e lo svolgimento degli esami (art.10 L300/70 e art.13 L845/78) e sono da concedersi anche se l'esame non rientra nell'orario lavorativo - un'eccezione a riguardo è il caso in cui si sostenga lo stesso esame più di due volte all'anno.

Al permesso retribuito, si somma il diritto alla fruizione di due giorni ulteriori precedenti l'esame, sempre retribuiti.

Per quanto riguarda i permessi non retribuiti, invece, i lavoratori-studenti hanno a disposizione 120 ore, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente e tenendo in considerazione la ratio e le esigenze aziendali.

LE NUOVE COMPETENZE TERRITORIALI DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

Con determina 27 marzo 2013 pubblicata sulla (GU n.89 del 16-4-2013) il Ministero della Difesa ha modificato le tabelle di cui all'allegato D del Decreto 12 febbraio 2004 concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2^a Istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere. La competenza territoriale delle Commissioni Mediche Ospedaliere, decorre dal 1° aprile 2013.

ALLEGATO D/3

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale

(Personale Marina Militare)

| SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale | BACINO D'UTENZA |
|---|--|
| LA SPEZIA | Valle d'Aosta (Aosta) Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) Trentino Alto Adige (Bolzano, Trento) Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) Emilia Romagna (Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna, Forlì, Rimini) Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa) |
| ROMA | Lazio (Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo) Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo) Umbria (Perugia, Terni) Toscana (Grosseto) Abruzzo (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) Campania (Napoli, Caserta, Avellino, Benevento) Molise (Campobasso, Isernia) |
| CAGLIARI | Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari) |
| BARI ⁽¹⁾ | Puglia (Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce) Basilicata (Matera, Potenza) Campania (Salerno) Calabria (Cosenza) |
| MESSINA ⁽²⁾ | Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia) Sicilia (Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa ⁽²⁾ , Catania ⁽²⁾ , Ragusa ⁽²⁾) |

INDICAZIONI PARTICOLARI

- (1) Per la competenza territoriale sul bacino d'utenza opera la CMO distaccata presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.
- (2) Per la competenza territoriale sulle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la CMO di Augusta, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di MESSINA.

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale

(Personale Aeronavigante)

| SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale | BACINO D'UTENZA |
|---|--|
| BARI distaccata presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di MILANO | Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. |
| BARI Distaccata presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di ROMA | Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia. |

INDICAZIONI PARTICOLARI

1. L'individuazione del personale ricadente nella categoria "aeronaviganti", ai fini dell'invio alternativo presso le C.M.O. distaccate di Roma e Milano, è demandata alle specifiche disposizioni di F.A./CC.
2. I bacini di utenza delle C.M.O. distaccate coincidono con quelli previsti per gli Istituti di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma e Milano.

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale⁽¹⁾

ALLEGATO D/2

| SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale | BACINO D'UTENZA |
|---|--|
| MILANO | Valle d'Aosta (Aosta) Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) Trentino Alto Adige (Bolzano, Trento) Emilia Romagna (Piacenza) |
| PADOVA | Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena, Forlì, Rimini) |
| LA SPEZIA | Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) Emilia Romagna (Parma, Reggio Emilia) Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa) |
| ROMA | Lazio (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) Umbria (Perugia, Terni) Toscana (Grosseto) Campania (Napoli, Caserta) Abruzzo (L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara) Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo) |
| CAGLIARI | Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari) |
| BARI ⁽²⁾ | Puglia (Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto ⁽²⁾ , Brindisi ⁽²⁾ , Lecce ⁽²⁾) Campania (Avellino, Benevento, Salerno) Molise (Campobasso, Isernia) Basilicata (Potenza, Matera) |
| MESSINA ⁽³⁾ | Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia, Cosenza) Sicilia (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa) |

INDICAZIONI PARTICOLARI

- (1) Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D/3.
- (2) Per la competenza territoriale sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce opera la CMO, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.
- (3) Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della CMO di Augusta, indicata nell'Allegato D/3.

IL RUOLO DEL DIRIGENTE NEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI PUBBLICI

■ DI MAURIZIO DANZA*

Come è noto il Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2013 ha approvato con decreto n.72 in via definitiva, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ottemperanza al nuovo art.54 del D.lgs.n.165/2001, sostituito dall'art.1 c.44 della L.n.190 del 6 novembre 2012. Tale codice consistente in diciotto articoli, sembra contenere in primo luogo principi più rigidi rispetto al testo previgente nella pubblica amministrazione, applicabili a tutti i pubblici dipendenti nonché ai dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della PA e ai suoi fornitori a qualunque titolo. Oltre al richiamo dei principi generali di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, e del rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, il codice prescrive tutta una serie di obblighi, divieti e doveri minimi la cui violazione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità accertata

all'esito di procedimento disciplinare. A ben vedere una delle novità previste nella norma di principio del codice è la istituzione di una sezione specifica per la dirigenza pubblica, che si pone nella scia della riforma operata già con il D. lgs. n.150/2009 con lo scopo di ac-

«Oltre al richiamo dei principi generali di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, e del rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, il codice prescrive tutta una serie di obblighi, divieti e doveri minimi la cui violazione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità accertata all'esito di procedimento disciplinare».

centuare il processo di responsabilizzazione della dirigenza pubblica. In tal senso lo stesso art.1 c.1 dell'art.54 rinnovellato, che nell'attribuire al Governo la definizione delle norme di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, prevede una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite; la stessa disposizione nel co. 6 prevede un'ulteriore applicazione, nei confronti dei dirigenti, della responsabilità per colpa in vigilando in merito alla applicazione dei principi espressi nel codice, affermando espressamente che "sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina". Non desta sorpresa dunque, che il nuovo codice recentemente approvato, nell'art. 13 contenga appunto, "le disposizioni particolari per i dirigenti", subito definendo nel comma 1, l'ambito soggettivo di applicabilità dei principi, li dove sta-

bilisce che" le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza". Nel successivo co.2 stabilisce poi anche taluni parametri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti pubblici in relazione all'incarico, prevedendo che "il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico". Di particolare interesse poi il terzo comma che obbliga il dirigente a presentare una dichiarazione, prima di assumere l'incarico, non solo in riferimento al potenziale conflitto di interesse con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere, frutto evidentemente del recepimento dei principi della legge anticorruzione, ma anche in merito alla propria situazione patrimoniale[1].

In realtà anche il co.4 in qualche modo attiene ai parametri della prestazione richiesta al dirigente nella parte in cui richiede al medesimo che" deve assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa". Nei successivi commi 5, 6 e 7 il codice si sofferma invece sui rapporti tra dirigente e i suoi collaboratori, atteso che in primis gli attribuisce il dovere di curare, tra l'altro" il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto", assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla

formazione e all'aggiornamento del personale (cfr.co.5). Quanto al tema della formazione si noti la stretta dipendenza con l'art.54 co.7 del D.lgs n.165/2001 prevedente che" le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Nel co.6. il codice si sofferma invece, sui criteri di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alla distribuzione dei carichi e degli incarichi, stabilendo che" il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, affidando gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il successivo co.7 si incentra invece sul rapporto tra riunioni e orario di lavoro dei propri collaboratori prevedendo che "nello svolgimento dell'attività, il dirigente fissa le riunioni che prevedono la presenza dei collaboratori tenendo conto delle flessibilità di orario accordate e dei permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, assicurando la tendenziale conclusione delle stesse nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Nel co.8 è rinvenibile poi un principio che appare specificazione dell'obbligo della valutazione espresso nell'art.17 c.1 lett. e bis) del D.lgs n.165/2001, e che in realtà fissa le sole finalità della valutazione del personale. In realtà la norma del codice nel prevedere che "il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato

alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, aggiunge un ulteriore elemento che descrive l'adempimento consistente nella "imparzialità". Nel co.9 rinveniamo un principio che appare certamente attuazione delle disposizioni in tema di procedimento disciplinare già formulate nel D.lgs n.165/2001. Ed infatti, la prima parte della norma, nella misura in cui sollecita il dirigente "ad intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria competente in caso di illecito amministrativo o penale", lo richiama alle specifiche responsabilità già formulate nell'art.55 sexies co.3 del D.lgs n.165/2001 e gravide di conseguenze disciplinari, ascrivibili all'area della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione fino a tre mesi. Infine degna di nota la previsione di cui al co.10 secondo cui" il dirigente difenda anche pubblicamente l'immagine della pubblica amministrazione" e che rappresenta senza dubbio, un richiamo forte alle sue responsabilità nella qualità di rappresentante dell'ufficio pubblico ricoperto.

Note

[1] co.3. *Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le prescritte informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.*

*Arbitro del pubblico impiego

«Il codice si sofferma sui rapporti tra dirigente e i suoi collaboratori, atteso che in primis gli attribuisce il dovere di curare, tra l'altro" il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto", assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale...»

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTOREZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504



COMUNICATO INPDAP ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

E' stato pubblicato dall'INPDAP l'Avviso per richiedere interventi di assistenza domiciliare in favore di persone non autosufficienti. La domanda si presenta solo on line. La definizione dei destinatari degli interventi, i criteri e le modalità per accedere alla prestazione nonché le fasi di erogazione della prestazione stessa sono descritti

Persone non autosufficienti - assistenza domiciliare

In cosa consiste la prestazione

Il beneficio è finalizzato a fornire assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e di servizio, afferenti alla sfera socio-assistenziale, anche in un'ottica di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo.

Oltre all'erogazione di interventi assistenziali diretti, il progetto intende sostenere la comunità degli utenti nell'affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari, attraverso il concorso di intervento pubblico, intervento della famiglia e valorizzazione del ruolo del «terzo settore» e di ogni altra risorsa sociale disponibile.

A chi si rivolge

Hanno diritto alla prestazione i soggetti non autosufficienti, come definiti dall'Avviso, rientranti nelle seguenti categorie:

i dipendenti e pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito, in quanto utenti della Gestione Dipendenti Pubblici o aderenti al Fondo ai

sensi del D.M. n. 45/1997;

i loro coniugi conviventi;

i loro familiari di primo grado;

i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici.

In ogni caso, i beneficiari devono essere residenti nel territorio di uno dei soggetti che abbiano stipulato una convenzione con Inps Gestione Dipendenti Pubblici: Ambiti Territoriali Sociali e analoghi raggruppamenti di Comuni comunque deno-

minati; Aziende Sanitarie, Regioni. Per l'elenco degli Ambiti territoriali convenzionati, vedere sul sito dell'INPDAP Sezioni di riferimento, alla voce: Concorsi - Bandi nuovi> Avviso pubblico per l'Assistenza Domiciliare.

Come si accede alla prestazione

Per accedere alla prestazione bisogna presentare, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, che conterrà gli elementi minimi per le verifiche di ca-

rrattere amministrativo.

Come fare per fruirne

Si accede alla prestazione su domanda. La domanda dovrà essere trasmessa dal richiedente esclusivamente in via telematicizzata.

Non è necessario allegare l'attestazione Isee, il cui valore va però indicato nel modulo di domanda.

Successivamente alla domanda si apre la fase di valutazione amministrativa delle domande, che avverrà da parte della Direzione Regio-

nale Inps Gestione Dipendenti Pubblici, competente per territorio; subito dopo avviene la presa in carico della richiesta da parte del soggetto convenzionato (Ambito Territoriale Sociale, ecc.), che ne dà comunicazione all'interessato.

Non sempre il richiedente è anche il beneficiario: il dipendente pubblico o il pensionato può fare richiesta per sé ma anche per il coniuge convivente, per un familiare di primo grado, genitore o figlio minore-

ne e maggiorenne; il coniuge convivente o il familiare di primo grado può fare richiesta per sé e per il dipendente o il pensionato; il tutore o l'amministratore di sostegno può fare richiesta per il beneficiario.

Tutti coloro che devono inviare la domanda telematica ma non sono dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, devono prima compilare e consegnare alla competente sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici il modello cartaceo di iscrizione nella banca dati della Gestione Dipendenti Pubblici

Come si finanzia

Questa prestazione, così come tutte le altre prestazioni di welfare (credizie e sociali), è finanziata in via esclusiva dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (il cd. "Fondo credito"), alimentata dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dello 0,15% sugli assegni dei pensionati pubblici iscritti al Fondo.

Il totale del budget deriva da tali trattenute, al quale si aggiunge la somma derivante dal rientro delle quote, comprensive di interesse, delle attività creditizie (piccoli prestiti, prestiti pluriennali, mutui per acquisto prima casa, ecc.). Contabilmente, tutta l'attività è gestita in capitoli dedicati e il budget che ogni anno viene speso è pari alle entrate.

IL MANUALE PER L'UTENTE E LA DOMANDA SONO DISPONIBILI ANCHE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE NOTIZIE INPDAP

CONGUAGLIO FISCALE 2012 PER I PENSIONATI

L'Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2012, per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, con effetto sulla rata di pensione di marzo.

In conseguenza dell'incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps, tutte le prestazioni erogate dall'Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente, in base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state abbinare e sono confluite in un'unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale; nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

Pertanto, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale dell'anno reddituale 2012 è stato recuperato in un'unica soluzione, mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013, ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.

Per questi ultimi, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate senza l'applicazione degli interessi (art. 38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n.122/2010).

Nei confronti dei pensionati che percepiscono redditi da pensione pari o superiori ai 18.000 euro, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria salvo quanto autorizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Istituto, l'Agenzia dell'Entrate ha autorizzato, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una maggiore rateizzazione che sarà effettuata nei termini che seguono.

Per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati per i quali non è stato possibile recupe-

rare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l'applicazione di una particolare salvaguardia:

per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore a 1.238,58 euro, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 euro, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l'anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente 990,86 euro, qualora il debito non venga estinto prima;

per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore a 1.238,58 euro mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario, utilizzando anche l'importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Per effetto di questa rateizzazione a salvaguardia, saranno calcolati e trattenuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di Dicembre 2013, l'Istituto invierà al pensionato la comunicazione del residuo debito unitamente al Modello F24 prestampato con gli importi con l'obbligo per l'interessato di provvedere personalmente al saldo, che dovrà essere versato entro il 15 gennaio 2014.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (per esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito e i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.

CIRCOLARE 70/2013 RINVIO MODALITA' PER PRESENTARE ISTANZE SU TFR, TFS E ASSICURAZIONE SOCIALE VITA



OGGETTO: Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012 n. 95. "Presentazione e consultazione telematica - Decorrenza". Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'Assicurazione Sociale Vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

SOMMARIO: *Premessa 1. Inserimento dei dati nella domanda 2. Compilazione della domanda di liquidazione dell'indennità dell'Assicurazione Sociale Vita da parte dell'iscritto per il decesso di un suo familiare 3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione 4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione 5. Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR 6. Presentazione delle domande tramite Patronato 7. Presentazione delle domande tramite ContactCenter Integrato*

Premessa

Con Circolare n. 131 del 19 novembre 2012 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell'Istituto n. 95 del 30 maggio 2012 la quale prevede l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica:

- della richiesta di liquidazione dell'indennità dell'Assicurazione Sociale Vita.
- della domanda di quantificazione del Trattamento di fine servizio (d'ora in poi TFS) ai fini della cessione
- della domanda di quantificazione del Trattamento di fine



rapporto (d'ora in poi TFR) ai fini della cessione

- della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Per consentire agli utenti di adeguarsi alle nuove modalità di compilazione e di invio delle domande, è previsto un **periodo transitorio, fino al 31/07/2013**, durante il quale le domande in esame possono essere presentate con le consuete modalità.

A decorrere dal **01/08/2013**, le istanze sopra indicate dovranno essere trasmesse **esclusivamente in via telematica**.

A partire da tale ultima data l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando l'utente non abbia provveduto a trasmetterla in modalità telematica.

Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all'Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l'interessato circa l'improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa.

Si precisa che tutte le domande

pervenute in modalità telematica devono essere istruite e definite senza necessità di acquisire la domanda cartacea in originale, la cui conservazione rimane in capo al beneficiario della prestazione (cfr. Circolare Inps n. 47 del 27 marzo 2012).

La data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.

Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB** - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- **Contact Center integrato** - n. 803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con costo a carico dell'utente);
- **Patronati** - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate inerenti alla modalità di presentazione tramite WEB delle domande relative alle singole prestazioni richiamate

in oggetto.

Inserimento dei dati nella domanda

Il servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie, utilizzando i dati già in possesso dell'Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al termine dell'inserimento, al fine di fornire all'Istituto tutti gli elementi necessari per poter definire la richiesta da parte delle Sedi.

Si riportano i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nell'iter di compilazione.

Si precisa che nel corso della compilazione della domanda, la procedura permette di salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di poter intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all'INPS solo al momento della conferma finale. Senza la conferma finale la domanda è considerata *'in bozza'*.

La domanda salvata e non inviata è consultabile dal richiedente dalla voce di menu "Domanda in corso di compilazione". In un secondo momento, è possibile accedere per completare la compilazione ed inviare la domanda.

La domanda compilata e non inviata rimane disponibile per 30 giorni dal primo salvataggio nella sezione "Domanda in corso di compilazione", scaduti i quali verrà eliminata dal sistema.

Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione e consultazione telematica - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell’Assicurazione Sociale Vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

1. Inserimento dei dati nella domanda 2. Compilazione della domanda di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita da parte dell’iscritto per il decesso di un suo familiare 3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione 4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione 5. Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR 6. Presentazione delle domande tramite Patronato 7. Presentazione delle domande tramite ContactCenter Integrato

SEGUE DA PAGINA 14

2. Compilazione della domanda di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita da parte dell’iscritto per il decesso di un suo familiare

Il servizio on-line “Domanda liquidazione indennità ASV”, da compilarsi per ottenere la liquidazione della prestazione economica dell’Assicurazione Sociale Vita, è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto, nella sezione “Servizi ai cittadino”.

La funzionalità telematica di in-vio domanda di liquidazione è, al momento, disponibile solo per l’iscritto all’ASV o per il prosecutore volontario della stessa assicurazione per il decesso di un familiare a suo carico, invece i richiedenti la prestazione per il decesso dell’iscritto all’ASV devono, per il momento, continuare ad utilizzare i moduli cartacei.

Il modello PDF interattivo di “Domanda di liquidazione dell’ASV” è disponibile attraverso il link “Compilazione domanda” all’interno dell’applicazione Internet.

Una volta completata la compilazione (operazione possibile solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo), la domanda viene automaticamente inviata alla sede INPS gestione dipendenti pubblici competente territorialmente.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro, se il richiedente è un iscritto ASV in attività di servizio, o della residenza dell’iscritto nel caso in cui sia un prosecutore volontario dell’assicurazione.

All’apertura del modello, il richiedente deve innanzitutto specificare se è iscritto in servizio o

pensionato (prosecutore volontario).

Nella richiesta di liquidazione il modello deve essere compilato specificando i dati anagrafici del defunto, con l’indicazione della relazione di parentela.

I dati anagrafici del richiedente in possesso del PIN appariranno automaticamente.

3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione

Il servizio on-line “domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all’interno dell’Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l’Ordine alfabetico.

È inoltre disponibile anche una ricerca libera che consente di individuare il servizio attraverso l’inserimento di “parole chiave”. Tale servizio consente di trasmettere via WEB la domanda e di ottenere da parte dell’Istituto la certificazione del calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo di “domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione” è disponibile cliccando sulla voce “Nuova domanda” all’interno del portale.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente territorialmente, solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro.

All’apertura del modello i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi all’amministrazione dove ha prestato servizio sono precompilati con le informazioni presenti nell’anagrafica dell’Istituto. Il cittadino deve indicare la data di cessazione dal servizio, dal momento che il Tfs non è cedibile prima della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, la quantificazione del credito può essere operata solo dopo la cessazione dal servizio.

Si rimanda alla circolare dell’allora INPDAP n.12 del 28/06/2011 per gli aspetti amministrativi in tema di cessione del TFS.

4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione

Il servizio on-line “domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), presente nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all’interno dell’Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l’Ordine alfabetico. È inoltre disponibile anche una ricerca libera per individuare il servizio attraverso l’inserimento di “parole chiave”. Tale servizio consente di trasmettere via WEB la domanda e di ottenere da parte dell’Istituto la certificazione del calcolo del TFR maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo di “domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione” è disponibile cliccando sulla voce “Nuova domanda”.

All’apertura del modello i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi all’amministrazione dove ha prestato servizio sono precompilati con le informazioni presenti nell’anagrafica dell’Istituto. Il cittadino dovrà indicare i dati relativi

vi al periodo di servizio (compresa la data di cessazione) relativo al TFR per il quale intende richiedere la quantificazione.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS gestione dipendenti pubblici competente territorialmente solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro.

Per gli aspetti amministrativi in tema di cessione del TFR si rimanda alla nota operativa n. 17 del 06/04/2009.

Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Il servizio on-line “dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto, (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), presente nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all’interno dell’Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l’Ordine alfabetico. È inoltre disponibile anche una ricerca libera che consente di individuare il servizio attraverso l’inserimento di “parole chiave”.

Il richiedente, per accedere al modello PDF interattivo di “dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR” deve cliccare sulla voce “Nuova domanda”.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente territorialmente solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.

INPS CUD 2013 PROCEDURA CRUDELE PER I PENSIONATI: LA DENUNCIA DEL CODACONS

Il Codacons dopo le numerose lamentate da diversi cittadini, soprattutto pensionati, ormai andati letteralmente in tilt a causa della nuova procedura telematica emanata dall'Inps per scaricare il proprio Cud, ha deciso di verificare le spese effettivamente sostenute dall'Inps per modificare il sito e renderlo pronto alla procedura online.

Il Codacons si chiede in sintesi se "le modifiche apportate sono state fatte da personale interno oppure da una società esterna appositamente pagata?", l'associazione dei consumatori minaccia di presentare un esposto alla Corte dei Conti se non otterrà risposte chiare e in tempi brevi dall'Inps.

Secondo il Codacons l'approfondimento richiesto ri-

sulta doveroso nei confronti di quei milioni di pensionati a cui è stato chiesto il sacrificio di risparmiare e di doversi "arrangiare" per recuperare il cartaceo del proprio Cud 2013, per l'Associazione aver imposto ai pensionati poco inclini alle procedure telematiche di scaricare il proprio Cud unicamente online, eliminando l'invio del cartaceo a cui erano abituati, è stata una forma di "crudeltà".

Secondo i dati dell'Istat sono infatti solo il 17.2% coloro che nella fascia di età tra i 65 e i 74 anni sono in grado di usare un computer, percentuale che scende a 16.3% se si considerano coloro che sono effettivamente in grado di navigare su internet per recuperare informazioni e per scaricare documenti. La percentua-

le si riduce drasticamente al 3.3% per gli over 75.

Altro problema denunciato dal Codacons è nella difficoltà della procedura, troppo poco diretta, non vi sono infatti link che permettono di scaricare direttamente il proprio modello, è necessario seguire un iter preciso composto da diversi passaggi. Vi è anche un video impostato sul sito dell'Inps che però non permette di accedere al servizio, ecco che l'Associazione, probabilmente intuendo il pensiero di molte persone, aggiunge possibile che "A nessuno sia venuta l'idea insomma, evidentemente troppo semplice per chi ha fatto il sito, di aggiungere nella pagina in cui si vede il video una scritta del tipo: scarica qui il tuo Cud".

CIRCOLARE 70/2013

SEGUE DA PAGINA 15

L'automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell'indirizzo del datore di lavoro del titolare deceduto.

All'apertura del modello i dati anagrafici sono precompilati con le informazioni presenti nell'anagrafica dell'Istituto. Il richiedente medesimo deve indicare il codice fiscale e la data di decesso del titolare della prestazione deceduto nonché i dati anagrafici di residenza e l'IBAN di ognuno dei be-

neficiari/eredi.

Nel caso di decesso in servizio del titolare della prestazione, i beneficiari per diritto proprio devono allegare anche l'apposito modulo presente nella sezione modulistica per manifestare la volontà di accettare la divisione in parti uguali della prestazione ovvero di delegare uno dei beneficiari alla riscossione dell'intero importo.

5. Presentazione delle domande tramite Patronato

La richiesta delle prestazioni in esame può essere presentata anche tramite Patronato.

Il Patronato utilizzando i ser-

vizi telematici a sua disposizione potrà acquisire i dati relativi alle richieste in oggetto come specificato nella circolare n. 131/2012.

6. Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato

Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center integrato disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con costo a carico dell'utente).

Solo per gli utenti dotati di un **Pin dispositivo**, il Contact Center compila l'istanza sulla base delle indicazioni fornite dall'iscritto e la invia all'Istituto per la successiva lavorazione.

Nel caso in cui l'utente **non sia dotato di Pin dispositivo**, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l'interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l'istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche "dispositive".

Il Direttore Generale
Nori

ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI LEGGE 104: SPETTA ANCHE AL PERSONALE MILITARE

...«Dopo alcune oscillazioni interpretative, il Consiglio di Stato, a seguito di una più approfondita riflessione, è ormai costante nell'affermare che, dall'esame del sistema normativo, non emergono ragioni sufficienti a giustificare l'inoperatività relativa dell'art. 24 nel cui contesto la norma è inserita, non fosse altro perché essa non contiene nessuna disposizione a esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all'interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del Fuoco. In conclusione, ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni. Sino a quando, cioè, la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze armate, di polizia e ai Vigili del fuoco....»

Questa la sentenza del consiglio di Stato n. 02162/2013 sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, **contro**

*****, rappresentato e difeso dall'avv. *****; **per la riforma**

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio - Sede di Roma - Sezione I quater n. 6736 del 28 luglio 2011, resa tra le parti, recante annullamento del provvedimento di rigetto di istanza dell'appellato, dipendente pubblico appartenente alla polizia penitenziaria, volta a ottenere il trasferimento di sede xxxxxxxxx, per assistenza di parente entro il secondo grado (nonna) in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

.....DIRITTO

Sin dall'entrata in vigore delle innovazioni apportate dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al regime dei trasferimenti ex art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992 (con il correlativo venir meno dei requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza), ci si è chiesti se queste richiedessero, per poter essere applicate agli appartenenti alle Forze di polizia (tra le quali rientra il Corpo degli agenti di custodia), l'adozione dei successivi provvedimenti legislativi cui fa rinvio l'art. 19 della medesima legge 183 del 2010.

L'art. 19 stabilisce che "1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del

rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie".

Dopo alcune oscillazioni interpretative, il Consiglio di Stato, a seguito di una più approfondita riflessione, è ormai costante nell'affermare che, dall'esame del sistema normativo, non emergono ragioni sufficienti a giustificare l'inoperatività relativa dell'art. 24 nel cui contesto la norma è inserita, non fosse altro perché essa non contiene nessuna disposizione a esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all'interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del Fuoco.

In conclusione, ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 applicabile a tutto il personale di-

pendente, senza eccezioni. Sino a quando, cioè, la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze armate, di polizia e ai Vigili del fuoco (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047; 11 luglio 2012, n. 4106; 30 luglio 2012, n. 4291; 19 febbraio 2013, n. 1005).

Alle conformi motivazioni delle sentenze richiamate è sufficiente, in questa sede, fare rinvio.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello è infondato e va perciò accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013

BLOCCO DEGLI STIPENDI: VIA LIBERA DAL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato accelera l'iter di approvazione del regolamento che proroga il blocco dei contratti collettivi del pubblico impiego.

La Sezione per gli atti normativi, con il parere numero 1832/2013 del 17 aprile scorso, ha dato il proprio via libera allo schema di Dpr approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo.

Il Governo ha sfruttato in questo modo la delega ricevuta con l'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del decreto legge 98/2011, nella misura massima consentita, portando alla fine del 2014 lo stop ai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici che era scaduto lo scorso 31 dicembre 2012.

Ma lo schema di decreto non si limita a questo.

Composto da un articolo solo, è il primo comma il piatto forte del provvedimento.

Suddiviso in quattro lettere, la prima sposta al 2014 alcuni termini contenuti nell'articolo 9 del Dl 78/2010.

In particolare: il limite al trattamento economico individuale, che non potrà superare quello ordinariamente spettante nel 2010 (comma 1); le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, che saranno ridotte del 10%, e il tetto alle retribuzioni dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, che non potrà superare quello del predecessore (comma 2); il fondo per le risorse decentrate, il quale dovrà essere inferiore all'importo del 2010 e dovrà essere ridotto in base ai dipendenti cessati (comma 2-bis); infine, la validità esclusivamente giu-

ridica delle progressioni (comma 21).

La lettera b) ha per oggetto sempre l'articolo 9 del Dl 78/2010, ma il comma 23, e somma anche l'anno 2013 al triennio precedente in ordine alla non valutabilità, per il personale Ata, del periodo ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.

La lettera c) riguarda il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 e, quindi, anche le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Per i dipendenti di tali pubbliche amministrazioni, gli anni 2013 e 2014 sono sterilizzati ai fini contrattuali.

Ne consegue che il prossimo triennio di rinnovo contrattuale dovrebbe abbracciare l'arco temporale 2015-2017.

E nel biennio 2013-2014 cosa succede? La successiva lettera d) impone il divieto di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale, che doveva partire dal mese di aprile di quest'anno.

Ciò *expressis verbis* in deroga all'articolo 47-bis del Dlgs 165/2001.

In mezzo a questo blocco generalizzato delle retribuzioni fino al 2014, il legislatore ha "acconsentito" alla conservazione della misura dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta per effetto del comma 17 dell'articolo 9 del Dl 78/2010 a partire dal mese di aprile 2010.

IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL'AREA RISERVATA

TAR DEL LAZIO SI ALLA CORRESPONSIONE DEL BUONO PASTO IN MISURA DOPPIA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza N. 01431/2013 si è espressa in merito al ricorso numero di registro generale 3564 del 2011, proposto da: numerosi agenti di polizia di Stato e penitenziaria contro il Ministero della Giustizia, per la corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera.

Stralcio della sentenza:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera.

I). La disposizione normativa sulla quale si fonda il *petitum* è

quella di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 ("oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante

la permanenza nel servizio; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di

cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807."). Essa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ("è istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria").

II). Nel merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005) che ha già affermato i seguenti principi:

a). l'art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell'estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell'Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;

b). dunque, pur soggiacendo l'istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell'Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi

sostitutivi;

c). in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall'1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell'amministrazione).

Perciò il ricorso va accolto con conseguente condanna della PA a corrispondere le relative somme di denaro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

CASSAZIONE INFORTUNIO IN ITINERE CON MEZZO PRIVATO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013, ha affermato che «il rischio elettivo» configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della «occasione di lavoro», assume, con riferimento all'«infortunio in itinere», una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifica nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza».

Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che, nel percorrere il percorso casa-lavoro, a bordo del proprio motoveicolo, al fine di raggiungere il posto di lavoro, aveva subito, seguendo l'abituale percorso, un incidente con un autoveicolo che aveva cambiato bruscamente direzione di marcia senza effettuare alcuna segnalazione.

Il ricorrente aveva chiesto la costituzione in via amministrativa di una rendita da infortunio ma la Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza della necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento

tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto ed aveva affermato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata.

I Giudici di legittimità, ritenendo che la sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato - all'esito di accertamento di fatto che, peraltro, risulta incensurabile, sotto il profilo del vizio di motivazione, precisa che «anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l'assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo - e per rigettare, di conseguenza, il ricorso».

In tema di infortunio «in itinere» - si legge nel-

la sentenza - il requisito della «occasione di lavoro» implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal «rischio elettivo», intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

«La valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività».

RICORSO AL CAPO DELLO STATO ASPETTATIVA E COLLOCAMENTO NELLA RISERVA

Con sentenza n. Numero 02017 del 29/04/2013 è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. P. M. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva.

LA SEZIONE omississ

Il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", con il provvedimento oggetto di impugnazione, disponeva, a decorrere dal 4 gennaio 2009, la cessazione dal servizio permanente dell'App. P. M., per non aver riacquisito l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva.

Il ricorrente ha, quindi, impugnato tale provvedimento con il ricorso straordinario -...

omississ

L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.

Egli, pertanto, contesta la circostanza che, pur essendo ancora pendenti le diverse istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da lui stesso presentate, l'Amministrazione avrebbe computato, ai fini del raggiungimento del limite massimo, anche il periodo di aspettativa per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità.

Il Ministero ritiene il ricorso infondato.....

Omississ

Evidenzia il Dicastero che, contrariamente a quanto eccepito, l'App. P....., nel quinquennio di riferimento, ha totalizzato assenze dal servizio per oltre 730 giorni, non avendo egli considerato tre periodi di assenza (di 1, 2 e 20 gg.) per complessivi 23 giorni, i cui provvedimenti gli sono stati notificati in data 30.11.2007. Pertanto, il calcolo dell'aspettativa per le assenze effettuate è stato correttamente quantificato (tenendo conto della decurtazione

della licenza straordinaria annuale - 45 gg. - spettante al militare nel quinquennio di riferimento) nei seguenti periodi:

- 332 gg. (a seguito di rettifica del periodo dal 28.11.2004 al 25.10.2005 - 324 gg. - più 8 gg. di riposo medico fruiti dal ricorrente nel corso dello stesso anno);

- 1 g. (07.11.2006);

- 2 gg. (dal 10.11.2006 all'11.11.2006);

- 20 gg. (dal 23.11.2006 al 12.12.2006);

- 221 gg. (dal 22.4.2007 al 28.11.2007);

- 154 gg. (dal 3.8.2008 al 3.1.2009), considerato che il ricorrente con verbale modello BL/S-N n. ACM0087763, in data 4.12.2008, veniva giudicato, dalla Commissione Medico Legale di Padova, temporaneamente non idoneo al s.m.i. per ulteriori 60 gg., a decorrere dal 5.12.2008 e sino al 2.2.2009; e che alla data del 3.1.2009, lo stesso aveva ormai raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile nell'ultimo quinquennio di servizio (730 gg.) senza riacquistare l'idoneità fisica al s.m.i., essendo stato giudicato non idoneo al s.m.i. sino al 2.2.2009.

Infine, il Ministero cita una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, che ha sancito: "dispone, altresì, l'art. 13 della L. n. 1168/1961 che il militare dell'Arma dei Carabinieri che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato inidoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettanti, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità ... Nella fattispecie, risulta dalla documentazione in atti (e, comunque, non è contestato) che nell'arco del quinquennio il sig. [...] ha fruito di periodi di aspettativa dal 28/6/90 al 18/11/90 (per giorni 144), dal 22/6/91 al 20/1/93 (per giorni 580), per un totale di giorni 724. Ha successivamente fruito di 180 giorni di aspettativa decorrenti dal 29/1/93, pervenendo con ciò ad un totale di 904 giorni. Il suo collocamento in congedo risulta, pertanto, corretto ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non avendo la presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di previsioni legislative, influenza né sul superamento dei limiti massimi di aspettativa, né sul decorso dei termini

Per il ricorrente l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore....Respinto...

decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo".

Considerato:

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, corre l'obbligo di osservare che il provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva, di cui il ricorrente chiede l'annullamento, è un atto vincolato che comporta per l'Amministrazione solo l'onere di una puntuale verifica dell'effettivo superamento, da parte del militare interessato, del periodo massimo di aspettativa - ad eccezione di quella per prigionia di guerra - fruibile nel quinquennio e che ai sensi dell'art. 8 L. n. 53/89 e dell'art. 13 L. n. 1168/1961 non può superare due anni, periodo alla scadenza del quale deve farsi decorrere il collocamento del dipendente in congedo o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità riconosciutagli dalle competenti Commissioni mediche. Trattandosi di un atto vincolato, l'Amministrazione non era, altresì, tenuta alla puntuale indicazione dei periodi di aspettativa, considerando che i relativi provvedimenti, disposti dal Comando di Corpo competente ed adottati su provvedimenti medico-legali, sono stati precedentemente comunicati all'interessato e da questi non contestati.

Documenta il Ministero referente che, alla data del 10 agosto 2006 il militare aveva superato il limite di aspettativa (di 730 gg.) fruibile nel quinquennio. Il ricorrente, infatti, omette di considerare tre periodi di assenza, nell'anno 2006 (di 1, 2 e 20 gg.), per complessivi 23 giorni, per i quali sono stati emessi tre provvedimenti di collocamento in aspettativa, a suo tempo, non contestati. A questi vanno aggiunti ulteriori 8 giorni al calcolo operato dal ricorrente. Più in particolare, dopo un primo provvedimento con il quale veniva comunicato al P..... il suo collocamento in aspettativa a decorrere dal 6 dicembre 2004, constatata l'esistenza di ulteriore documentazione sanitaria dell'interessato, dalla quale si evinceva che lo stesso aveva fruito di ulteriori 8 giorni di riposo medico nel corso dello stesso anno, l'Amministrazione provvedeva ad emettere un nuovo provve-

dimento di collocamento in aspettativa di giorni 332 (dal 28.11.2004 al 25.10.2005). Il ricorrente, non considerando questo secondo provvedimento ritiene erroneamente che il periodo sia di 324 giorni (dal 6 dicembre al 25.10.2005).

L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.

Con riferimento all'asserito scorporo dal conteggio del periodo di aspettativa di quello per il quale sia stata riconosciuta una dipendenza da causa di servizio, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 19 L. n. 461/2001 e 56 d.P.R. n. 164/2002 e alle circolari del Ministero della Difesa applicative delle stesse disposizioni appaiono inconferenti. Tali norme si riferiscono, infatti, ai militari "inidonei permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale" (per i quali "... l'aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa di due anni in un quinquennio ..."). Il ricorrente non risulta essere stato giudicato tale da alcuna Commissione Medico Legale.

Né, in tale ambito, vi è motivo di discostarsi da quanto già affermato da questo Consiglio di Stato nella sentenza della Quarta Sezione, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, citata dal Ministero referente, secondo la quale il collocamento in congedo, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non è influenzato dalla presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, con riferimento al superamento dei limiti massimi di aspettativa (né con riferimento al decorso dei termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo).

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

CONSULENZE

Permessi per legge 104

Sono un ispettore del Corpo Forestale e beneficiario della Legge 104/92; particolare ho chiesto alla mia Amministrazione di beneficiare dei due anni di congedo per la Legge 119/2011 in maniera frazionata ad esempio 15 giorni di congedo poi una settimana di servizio. La mia Amministrazione vuole che l'istanza debba essere fatta per via gerarchica e prima che dalla periferia arrivi a Roma occorrono almeno quindici giorni poi mi è stato risposto che il capo del Corpo Forestale autorizza e quindi non firma a ratifica. e' lecito tutto cio? E se si, come poter avviare?

Le direttive applicative non escludono il frazionamento. Ne consegue che solo la persona che autorizza il dipendente, può avocarsi la diretta competenza in merito. Ne deriva che il capo del Corpo, a seguito di specifica istanza di parte, possa autorizzare il frazionamento ed in seguito il proprio dirigente, essendo già autorizzato, possa

sottoscrivere le successive assenze, con minore tasso temporale di attesa, rendendo più funzionale l'utilizzo del beneficio di legge anche perchè il presupposto di base è che il legislatore si è prefissato l'esigenza di tutelare l'invalide e i suoi familiari.

Per qualunque chiarimento può contattare il ns consulente il venerdì dalle ore 14 alle ore 16 tel. 0644360432

Blocco del contratto e assegno familiare

Vorrei sapere se la pensione privilegiata è tuttora in vigore e se nel blocco dei contratti ci rientra anche l'assegno funzionale che andrò a maturare prossimamente.

Si, non è stata ancora bloccata. Er quanto riguarda l'assegno funzionale è ancora attivo il blocco delle progressioni ma rientra nella quota "una tantum" ma in tal modo no ha riscontro ai fini della pensione e /o dei benefici connessi

Liquidazione indennità supplementare

Chiedo un chiarimento in merito alla liquidazione della "indennità supplementare"

Sono in ausiliaria dal 19 novembre 2010. Vorrei sapere qual'è il termine entro cui deve essere corrisposta l'indennità precedentemente indicata; da notizie in mio possesso risulta che allo scadere dei due anni della posizione di "ausiliaria" tale indennità deve essere corrisposta.

Confermiamo il termine del biennio ma lei si è trovato a cavallo della trasformazione in ente interforze delle casse militari.

Pertanto potrebbe risultare qualche intoppo nei primi passi del nuovo Ufficio.

Può, se nel frattempo non è stato ancora liquidato, scrivere all'Ente, confermando il recapito ed il codice IBAN e chiedendo i termini di liquidazione.

MOBILITÀ: LIMITE DEI QUATTRO ANNI IN SEDE

Alcuni Agenti di Polizia variamente in servizio da più di tre anni chiedono se sia possibile individuare un iter che consenta loro di partecipare alle prossime procedure di mobilità, dalle quali, com'è ben noto, sono esclusi in virtù di quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 335/82, che prevede l'inserimento nelle graduatorie di mobilità solo di coloro che abbiano prestato servizio nella stessa sede per quattro anni, ridotti a due se si tratta di sede disagiata. Ricordiamo che trattasi di limitazione dalla quale si prescinde qualora il dipendente sia stato destinatario di un trasferimento d'autorità, disposto per l'esclusivo soddisfacimento delle specifiche esi-

genze di servizio. In tale caso, infatti, ai fini del computo del periodo minimo di permanenza in sede previsto per l'inserimento in graduatoria, il periodo trascorso nella nuova sede si somma con quello prestato nelle precedenti sedi.

La richiesta è motivata dal fatto che non raggiungendo, solo per alcuni mesi l'anzianità prevista, ritengono che una parte delle sedi alle quali aspirano, ed oggi libere, possano essere occupate da agenti in fase di prima assegnazione, concretizzandosi così una sperequazione a vantaggio dei colleghi in fase di immissione.

La questione ha formato oggetto di approfondimento sia

a livello tecnico che a livello giuridico.

Tecnicamente non appare possibile aggirare la norma contenuta nell'art. 55 del D.P.R. 335/82, Essa regola la mobilità a domanda ed agisce sull'interesse legittimo al trasferimento di sede subordinandolo ad un periodo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione.

Diversa natura, invece ha la procedura di assegnazione dei colleghi di prima immissione che vengono, invece, assegnati alle sedi non coperte dopo l'espletamento delle procedure di mobilità.

Proprio per tale ragione non è possibile ipotizzare una sperequazione trattandosi di due

procedure distinte, con distinte fonti di regolamentazione, una delle quali (assegnazione) è subordinata al completo espletamento dell'altra (mobilità).

Non essendo possibile operare eccezioni a mezzo di provvedimenti in via amministrativa che incorrerebbero nella annullabilità per violazione di legge, l'unica soluzione sarebbe in concreto quella di abrogare l'art. 55 del D.P.R. 335/82, ma questa soluzione non trova concorde l'Amministrazione che ha interesse ad assicurarsi, soprattutto per le sedi meno richieste, un periodo minimo di permanenza per esigenze di stabilità operativa degli Uffici di Polizia.

(a cura del siulp)

CONSULENZE

Parere tecnico-legale in risposta ad un quesito di un nostro abbonato sul rigetto del diritto:

a) a fruire dei due mesi di licenza straordinaria per convalida spettantigli nel periodo che va dal 9.12.92 al 9.2.93 e

b) a percepire in misura intera, per tutto il periodo – decorrente (sempre) dal 9.12.92 – in cui è stato collocato in aspettativa, lo stipendio e gli altri assegni di natura fissa e continuativa

I giudici amministrativi affermano che le richieste del ricorrente: «< si basano sul presupposto che le infermità che ne hanno imposto il collocamento (prima) in aspettativa e (poi) in congedo assoluto dipendono da causa di servizio...>>

Il Tar osserva:

-che il provvedimento (autoritativo) con cui l'interessato (in base, tra l'altro, ad una sua espressa richiesta) era stato posto in aspettativa a decorrere dal 9.12.92 (provvedimento che nulla dice in merito alla licenza per convalida attribuitagli a seguito delle visite medico-legali alle quali era stato sottoposto presso la 46^a Brigata Aerea di Pisa) non ha formato oggetto di alcuna impugnativa: e si è, pertanto, definitivamente consolidato;

-che lo stesso dicasi ("mutatis mutandis") per l'atto (parimenti autoritativo) con cui se ne è disposto il congedo assoluto per infermità, a decorrere dal 9.12.94;

-che le infermità (o, meglio, determinate infermità) da cui egli era risultato affetto sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio soltanto nel corso del '97;

-che non risulta che il soggetto in questione abbia mai presentato istanze volte ad ottenere il mutamento del "titolo" della cennata aspettativa.

La situazione può, quindi, esser così riassunta.

Al termine del periodo massimo (previsto, normativamente, in 24 mesi) di permanenza in aspettativa per infermità, il ricorrente veniva giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato.

Dalla relativa data: e per una ben determinata causale (che non faceva alcun cenno a presunte cause di servizio), egli veniva pertanto collocato – con apposito decreto ministeriale – in congedo assoluto.

Solo quando il cennato provvedimento si era consolidato, veniva chiesta (nella considerazione che, in esso, non sarebbe stato contemplato né il periodo relativo alla convalida di cui si è detto né quello concernente le licenze non fruite nel lasso di tempo precedente la sua emanazione) la rideterminazione del periodo di aspettativa.

PARERE LEGALE

Diritti acquisiti nel periodo di aspettativa

Ciò posto; non si può non richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale

a) la p.a. non può disapplicare gli atti, da essa stessa emanati, che si siano consolidati per mancanza di tempestiva impugnazione;

b) tali atti potrebbero soltanto esser ritirati: in presenza, peraltro, delle circostanze che legittimano l'esplicazione dei poteri di autotutela;

c) il mancato esercizio di questi poteri non può, comunque, esser sindacato in sede giurisprudenziale.

E dunque; rilevato (o, meglio, ribadito)

-che nessuna istanza volta ad ottenere il ritiro dei provvedimenti emessi nei confronti dell'interessato risulta esser mai stata avanzata;

-che (parimenti) nessuna richiesta di licenza (per convalida o altro) risulta esser stata formulata, dallo Zamblera, prima del suo collocamento in aspettativa;

-che, in definitiva, non è data riscontrare – nella circostanza – alcuna violazione (da parte della p.a.) della vigente normativa di settore,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta azione cognitoria.

FIN QUI LA SENTENZA DEL TAR.

La risposta del ns consulente:

<<Dopo aver visionato il ricorso presentato ed i relativi allegati e valutato il contenuto della sentenza di rigetto

VALUTA

Che il citato pronunciamento, oltremodo lesivo nei confronti del ricorrente, si basa su una valutazione limitata ed estremamente penalizzante non affrontando i termini della richiesta ma solo la procedura adottata dall'interessato, facendo mancare la struttura del diritto

DI FATTO

Il Giudice, valutando meramente le tempistiche e le modalità delle istanze prodotte dall'interessato non ha approfondito la tematica principale ossia la posizione di stato del ricorrente nel periodo di aspettativa dopo

il pronunciamento della Commissione Medico legale che ha sancito la dipendenza da causa di servizio delle patologie ascritte. Elementi che valutati appieno in modo analitico consentirebbero la maturazione del requisito utile per l'omogeneizzazione al trattamento economico da Generale di Brigata, almeno per le voci retributive, in quanto le direttive applicative di Persomil per il personale che proviene da carriere diverse (AUC o Sott/li) prevedono l'integrazione completa solo dal 25° anno dalla nomina mantenendo il trattamento da Colonnello + classi qualora più favorevole.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Si ritiene di poter affermare che un eventuale ricorso in appello deve rimarcare la necessità di approfondire il principio che al ricorrente si debbano valutare correttamente i propri diritti e non con mero riferimento alla tempistica o al contenuto delle richieste inoltrate, bensì con ampio riferimento alla normativa vigente che prevede la titolarità del riconoscimento anche retroattivo del servizio se la patologia è ascritta SI dipendente da causa di servizio. Si ricorda solo per completezza che nei casi similari l'amministrazione ha provveduto a conguagliare il trattamento economico dalla misura ridotta e/o azzerata a quella intera dopo il pronunciamento della Commissione Medico Legale qualora confermata la dipendenza per causa e/o concausa.

Determinando il titolo all'omogeneizzazione totale o parziale a favore del ricorrente, risulta inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale ove a fronte della decorrenza giuridica del diritto con effetto dal sorgere del beneficio, si limita la decorrenza economica ai soli cinque anni antecedenti gli atti sviluppati al fine del conseguimento del beneficio stesso, quali istanze di parte, richieste di verifiche tecniche/amministrative e/o ricorsi gerarchici o giuridici.

Si rappresenta, quindi, che si riscontrano gli elementi per strutturare una valida alternativa ai motivi di rigetto anche se sarà opportuno valutare l'approfondimento in relazione ai termini di prescrizione del diritto amministrativo, autolimitando la richiesta economica, dimostrando ed evidenziando che il ricorrente vuole sia sancito non solo il titolo alle competenze economiche ma anche e soprattutto il riconoscimento del giusto maturato essendo questo il frutto di una profonda, incondizionata e indefessa opera prestata ai soli fini di svolgere in maniera degna e decorosa i propri compiti istituzionali onorando la divisa indossata e le istituzioni rappresentate, chiedendo in cambio solo lo stesso trattamento da parte delle Istituzioni.

IL CONSULENTE
Nicola CIAMPI

PENSIONI DI GERRA: PRESCRIZIONI E DECADENZA

Sono il figlio di un militare deceduto il 14.11.1944, in un lager in Austria. Tale data e motivi della morte mi è pervenuta a seguito di ricerche occasionali nel 2009 dal Ministero competente. Immediatamente ho provveduto a chiedere, tramite il mio legale, gli arretrati dal giorno della morte alla data di erogazione della pensione di guerra per morte presunta (caso pre-

visto per i militari dall'8 settembre 1943. La Corte dei Conti di Milano ha respinto la domanda per il superamento della parentesi temporale di cinque anni a decorrere dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità 1949. Il rigetto della domanda non riconosce le responsabilità dello Stato che omette le comunicazioni e forse, nel caso che mio padre

fosse tornato dalla prigionia avrebbe recuperato anche la pensione di guerra percepita da mia madre, in buona fede.

Il quesito meriterebbe un approfondimento (sarebbe opportuno leggere le carte). Tuttavia, nel caso prospettato più che la prescrizione è intervenuto l'istituto della "decadenza".

Per l'erogazione della pensione alla mamma certamente sarà stata dichiarata la morte presunta del papà. Da tale data decorrono i termini della prescrizione e quindi della decadenza.

La regola dell'imprescrittibilità del diritto (e conse-

guente prescrittibilità dei singoli ratei) non si applica alle pensioni di guerra che, diversamente da quelle ordinarie e privilegiate ordinarie, non rappresentano la proiezione di un precedente servizio, ma sono corrisposte a titolo risarcitorio. Pertanto, il diritto a richiedere la pensione di guerra si prescriveva nel termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, ex art. 99, comma 1 e 2, del D.P.R. n.915 del 1978, normativa richiamata dall'art. 127, comma 1, del predetto T.U. recante al titolo X disposizioni finali e transitorie, ovvero dalla trascrizione dell'atto di morte,

in caso di pensione ai superstiti (art.100, comma 1, stesso DPR).

Nell'ipotesi di rigetto della domanda, come nel caso in trattazione, l'art. 116 del D.P.R. n.915/1978 consente il ricorso alla Corte dei Conti entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Dichiarata l'incostituzionalità del succitato termine (cfr. Corte Costituzionale sent. n.97, del 25 giugno 1980), il diritto a pensione di guerra è stato ritenuto azionabile, in via interpretativa, nell'ordinario termine decennale.

Vincenzo Ruggieri

LE VOSTRE LETTERE

COLPIRE I PENSIONATI:
HANNO POCO
...MA SONO TANTI

Gentile Direttore,
come Lei sa, per dire la mia, spesso scrivo ai vari direttori di quotidiani sulle diffuse rubriche "La parola ai lettori", "Lettere al Direttore", "Specchio dei tempi" e così via.

Oggi scrivo a Lei, per dire la mia sulla "La caccia al voto".

La caccia al voto è un esercizio democratico che, si concretizza in promesse più o meno attendibili che quasi sempre, tranne qualche rara eccezione, svaniscono ad elezioni avvenute.

Come ad ogni tornata elettorale, politica o amministrativa, anche questa si è combattuta a colpi di promesse sul tema sensibile delle imposte. Sempre presente il turpiloquio servito in monorazioni o confezioni ospedaliere.

Ad elezioni concluse non ci resta di attendere come andranno le cose, passando dalle promesse ai fatti.

La disastrosa situazione dei nostri conti ha portato ad un eccessivo incremento, forse anche più del necessario, della pressione fiscale che ha colpito più duramente il ceto medio e le famiglie già in difficoltà, che hanno dovuto fare ricorso ai risparmi. Con l'inevitabile risultato che togliere più soldi dalle tasche dei contribuenti significa favorire ulteriori effetti recessivi, come hanno dimostrato il continuo calo di consumi e quindi con la sensibile riduzione delle entrate fiscali e peggio, con l'aumento della povertà e della dilagante disoccupazione. E se c'è tanta disoccupazione, oltre a diminuire le entrate fiscali diminuiscono le entrate previdenziali. Vengono anche a mancare le disponibilità per onorare le pensioni con il famoso sistema ad "onere ripartito" (con i contributi dei lavoratori di oggi si pagano le pensioni ai pensionati di ieri). Formula messa in opera quando il Tesoro si accorse che erano state dilapidati i contributi previdenziali degli statali, il Fondo credito ed i contributi GESCAL.

Nessuno si ricorda che la previdenza è stata mandata a gambe all'aria dalla Legge Mosca (anno di grazia 1974, pensioni senza con-

tributi, che ci costa dodici miliardi di € all'anno) prorogata, non molto tempo fa, dalla Legge Treu. Per saperne di più è sufficiente andare sul sito www.leggemosca.it, prima e www.leggetreu.it, dopo.

Avevamo "applaudito" al Governo tecnico e siamo rimasti delusi. Ci aspettavamo il miracolo che non è avvenuto. Anzi, la situazione è ulteriormente peggiorata. Eravamo sull'orlo del precipizio. Ci hanno dato una spinta.

Il rigore non è stato imposto dall'U.E. L'austerità è roba nostra. Sarà vero?

Il Governo tecnico è nato per iniziativa tedesca ed è stato sconfitto dagli elettori. Questo significa che l'U.E. commette un errore drammatico quando si tenta di trasformare gli Stati in protettorati e si impongono soluzioni tecniche senza un vero e proprio sostegno politico.

Analizziamo il fisco. Cosa è accaduto? Da una parte sono state aumentate le detrazioni per i figli a carico, ma le Regioni ed i Comuni hanno aumentato le addizionali, vanificandone l'effetto e abbassando stipendi e pensioni di chi figli a carico non ne ha.

Ci attendono tempi bui. Sarà soppressa la tassa rifiuti: "Tia" o "Tarsu" che sarà sostituita dalla Tares che è più pesante di quella soppressa. L'IVA, dal prossimo mese di luglio, passerà dal 21 al 22% (con ulteriore contrazione dei consumi). E, tanto per gradire, dovremmo far fronte alla 1^a rata dell'IMU.

Mike Bongiorno direbbe: "allegria...allegria".

Lo sport preferito di tutti i Governi è colpire i poveri pensionati, come diceva Prefolini, "hanno poco ma sono tanti". Ed anche i tecnici hanno applicato la stessa consumata tecnica con lo sciagurato blocco delle perequazioni.

L'IMU, è la pietra dello scandalo. Introdotta nel segno della totale incertezza del diritto e senza nessuna attenzione alle categorie più deboli e della progressività venendo meno al rispetto dell'art.

53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Con la solita e smisurata ipocrisia si dà la colpa all'evasione fiscale. Ci saranno tanti evasori. È innegabile.

Anche noi abbiamo i "paradisi fiscali": i mercati regionali dove si rilasciano "scontrini non validi ai fini fiscali". Evasione gigantesca e plateale segnalata da chi scrive a diversi quotidiani. Segnalazioni

rimaste inascoltate anche da chi dovrebbe stanare gli evasori.

Ma la vera colpa dell'attuale situazione, sono i costi della politica incompatibili con le nostre risorse.

Risorse tolte ai poveri e pensionati e date ai politici.

Diciamolo.

Grazie dell'attenzione.

Vincenzo Ruggieri

Triste annuncio
IL RICORDO DI UN AMICO

Il ricordo di Salvatore Spatola deceduta a Taranto il 31 marzo 2013.

Ciao Salvatore,

Vogliamo, provare a salutarti nonostante la commozione che noi tutti abbiamo dentro.

Essa non trova parole, e, meglio si esprime senza di esse, ma faremo dire al cuore.

Voglio parlare al presente perché tu continui a vivere in noi. ti amiamo tanto, ma non tanto, quanto e come ci abbia amato tu. Questo ci rende egoisticamente felici. Hai lavorato tanto insieme alla tua consorte, per crescere i tuoi figli. Hai fatto sacrifici infiniti. Questo ci fa sentire responsabili e impegnati. Il tuo esempio sarà per noi da stimolo, ci darà forza per fare meglio.

La vita non è mai semplice ma è sempre ciò che si propone di essere. Essa è coscienza di se stessi.

Tu sapevi cosa vuol dire essere vivi e vivere.

Vivere bene è la più grande conquista della vita umana.

Tu che ci hai insegnato il senso del divino senza mai trascurare il senso umano.....

Per tutto il tempo che siamo stati insieme abbiamo imparato da te: tu ci hai sempre dato senza mai nulla chiedere e senza niente pretendere. Hai vissuto in armonia con te stesso, con chi ti è stato accanto e con chi ti è stato vicino.

Hai sempre saputo e voluto rispettare tutto e tutti.

Sei stato umile, modesto, indifferente al vento, pieno di dignità, sensibile alla sofferenza, disponibile al bisogno, capace di comprensione, ricco di speranza e pronto al perdono.

Hai lottato e difeso le cose in cui hai creduto, per le quali hai vissuto. Hai saputo preservare la tua anima dal cinismo, l'hai circondata di valori d'umanità, di bontà e d'amore.

Una vita come la tua, così piena e vera, che ha preparato il terreno e ha così ben seminato non è fuggita davanti alla morte; l'ha affrontata serenamente.

Sei ancora così presente che è difficile abituarsi a credere che tu non ci sia più.

Il legame è così forte, profondo, unito, incollato, che nello staccarsi si porta via un pezzo di noi.

La nascita di un nuovo giorno porterà con sé il dolore e la fatica di doverlo vivere senza avverti tra di noi, ma porterà anche la consapevolezza di doverlo affrontare col sostegno di quello che ci hai lasciato e con la certezza che siamo sulla strada dove tu ci hai guidati.

Ciao Salvatore,

la tua famiglia, i tuoi parenti, i colleghi, i Soci dell'Associazione ASSOCIATI, gli iscritti ed i simpatizzanti del Comitato CASADIRITTO Annuncio promozionale

...ti vogliamo bene, famiglia Greco

CASADIRITTO**ALLOGGI DELLA DIFESA: IL TEMA RESTI NELL'AGENDA POLITICA DEL NUOVO PARLAMENTO**

Hanno sfasciato un progetto vero, la legge 244, ma ormai il danno è compiuto. Dopo cinque anni che certi personaggi, purtroppo organici alla Difesa, in accordo con altri altissimi personaggi con cariche di Ministro e Sottosegretario, come dire, molto disinvolti, e ora disinvoltamente si sono eclissati da quei problemi, lasciandoci in un mare di guai, uno dei quali dichiara che la colpa non è la sua ma di quelli...., che hanno prima stravolto, poi ratificato e firmato, nella maniera che conosciamo e successivamente fatto applicare dalla manovalanza amministrativa e tecnica della Difesa.

Infrastrutture nelle varie accezioni, spezzoni di finanziaria 2010 caratterizzata dal "pizzino" gentilmente fornito dalla Ditta mandataria alla Sen. Germontani, che dopo, ne ha prontamente ed opportunamente e pubblicamente preso le distanze, schierandosi dalla nostra parte, ma che introduceva inqualificabili canoni di mercato, mentre l'altro personaggio, rendeva un sogno, quello delle vendite, un vero incubo per chi ne era colpito.

Quel nobile progetto, anche se ingenuo, la Legge 244 dava, per la prima volta, alla Difesa l'opportunità di procedere attraverso un Programma Pluriennale. Prevedeva di costruire alloggi attraverso un sistema che si doveva finanziare inizialmente con le vendite agli attuali utenti, del patrimonio non più utile, ma, come ci dicono le cronache, si sta trasformando invece in un completo fallimento se è vero come è vero che le vendite non superano il 40%, dei 1.700 alloggi teoricamente oggetto dell'attenzione, il 60% di inventato non basta a raccontare tutto. La palude diventa tale quando molti di quel 60% debbono abbandonare la propria casa, e tutti quelli del 60%, loro malgrado la vedranno messa all'asta, anche se temporaneamente possono, per un bre-

ve periodo, continuare ad abitarvi.

Non si tratta, come maldestramente affermano alcuni, di una opportunità in più, ma trattandosi di casa di abitazione dove c'è un prendere o lasciare, di una vera e propria violenza alla famiglia. Un reato morale di cui nessuno dei colpevoli si potrà smacchiare seppur tardivamente, la coscienza. Costoro sapranno raccontare, un giorno, ai propri figli, cosa mai hanno combinato? Sapranno confessare atti inconfessabili? Le anziane famiglie che scelgono l'usufrutto, limitati a pochi casi, dovranno affrontare i costi della mercanzia avariata, ai quali saranno chiamati, per sistemare i cocci lasciati dalla gestione Difesa, una norma negativamente applicata da Crossetto, eludendo invece le garanzie vere che offriva la Legge, norma non esemplare e da condannare.

PRIMA O POI LA CORTE DEI CONTI

In questo quadro desolante di gestione del patrimonio abitativo, in cui si innesta l'alienazione di 3.022 alloggi, la Difesa che continua la gestione con i vecchi metodi: lascia sfasciare gli AST, raccoglie quello che può negli ASI, aumentandone a dismisura il numero, non preoccupandosi assolutamente chi poi pagherà i costi dei canoni irrisori e per questo appetibili.

Sono ormai diventati, migliaia gli alloggi all'incarico, un benefit, di cui nessuno può più controllare niente, con buona pace degli incarichi, quelli veri, che andrebbero invece, evidenziati e tutelati.

La Difesa ora trascura nel contempo quelle risorse che ricavava dai canoni degli AST, assolutamente alla portata ma non per questo irrisori, tanto che fino all'entrata dei canoni di mercato, fornivano un monte canoni di circa 35-40 milioni di euro l'anno. Adesso con l'uscita di parte degli utenti, messi in fuga da canoni insostenibili, le case si svuotano e le risorse diminuiscono. Gli

alloggi vuoti aumenteranno e non potranno essere più assegnati. Non ci sono soldi. Un vero e proprio capolavoro, che prima o poi sarà vagliato dalla Corte dei Conti. **Prima o poi.**

LE COLPE CI SONO E BEN INDIVIDUATE, MA CHE FARE ORA?

Nel momento che il nuovo Parlamento entrerà nei pieno dei suoi Poteri, con il Governo appena formato, le Commissioni Difesa composte ed operative, è necessario avere già qualche idea e porsi l'obiettivo, come utenti, di che cosa fare.

Ricordiamo a molti strateghi del dopo, che in questo confronto - scontro tra Difesa ed utenti, le controparti non sono pari, essendo forze impari sia per natura istituzionale che per oggettiva forza di convincimento con le altre istituzioni e con tutto quello che ne consegue. Nel caos anche istituzionale, che molti si augurano a sproposito, e che potrebbe configurarsi nello scenario parlamentare, ad uscirne con le ossa rotte saranno proprio quelle parti che invece da un corretto funzionamento delle Istituzioni, hanno tutto da guadagnare, in termini di buone leggi e di diritti.

Chi come CASADIRITTO vuole trovare una solu-

zione, dalla bagarre che alcuni ipotizzano nel nuovo Parlamento, non ci sarebbe più spazio. La Difesa farebbe valere il suo arbitrio ed i Comandi farebbero il lavoro "pesante" e non ci sarà nessuno CASADIRITTO che tenga, al contrario vorremmo che dalle urne uscisse un risultato chiaro che permettesse di avere eletti capaci e consapevoli attraverso una azione congiunta Parlamento-Regioni - utenti in cui la Difesa, prendendosi atto della propria difficoltà e limiti, anche alla luce di quello che sta ora accadendo con fallimentari bilanci, per quanto riguarda i vari settori:

- gestione;
- assegnazione;
- manutenzione;
- canoni;
- alienazioni e vendite;

i cui contenuti sarebbero degni di specifiche attenzioni da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza sia a livello Amministrativo che Giudiziario, prenda atto e ne tragga le dovute conclusioni. Di questo ognuno di noi può portare la sua personale e particolare testimonianza.

E ALLORA?

E' bene allora, che nel nuovo Parlamento ciascuna forza politica, già avesse idee e progetti in merito agli alloggi della Difesa e che at-

traverso la dialettica Parlamentare e la sua naturale conclusione nel confronto delle parti, utenti compresi, si trovi il modo di sollevare da questa incombenza la Difesa stessa, da compiti non propri della Forza Armata e che comunque, come ampiamente dimostrato, ha dato risultati negativi per se e soprattutto per migliaia di famiglie.

Da questa nuova ripartizione dei compiti, naturalmente potrebbe essere esclusa quella parte del patrimonio che riguarda il parco degli alloggi ASI, pur notevolmente ridimensionato rispetto ad abnormi ed anacronistici volumi che ora interessano i tre quinti dell'intero patrimonio.

Naturalmente nessuno sa dire come attualmente possano essere reperite le relative risorse per alloggi ASI, concessi a canoni irrisori e per questo molto ambiti. Tutto ciò anche nello spirito delle attuali leggi, ma non dei Regolamenti, che vogliono la concessione dell'alloggio all'incarico, nel luogo effettivo ove questo comando si esercita, non certo nella circoscrizione o addirittura su base interregionale come avviene adesso, contravvenendo alla lettera ed allo spirito della Legge. Ne deriverebbe che gran parte degli

immobili dell'attuale patrimonio potrebbero passare di mano dalla Difesa alle Regioni che con proprie regole gestiscono da tempo, con particolari riserve di posti, le assegnazioni per Carabinieri e Forze di Polizia, tale facoltà potrebbe essere estesa anche per le Forze Armate.

Parimenti, gli alloggi condotti dagli attuali utenti potrebbero passare, alla stregua di quanto fatto con gli Alloggi INCIS MILITARI negli anni precedenti, anch'essi alle Regioni. Com'è noto tali alloggi furono tutti venduti con reciproca soddisfazione da ambo le parti. Problemi di patrimonio indisponibile, al quale ora appartengono gli alloggi, sono risolvibili, tramite decreti specifici, al di là delle resistenze che, all'interno della Difesa, è prevedibile che prendano corpo, ma soltanto da chi considera la loro gestione, un forma di potere quasi personale.

PER ORA SOLO UNA IPOTESI, MA DIPENDERÀ ANCHE DA NOI, TUTTI, NOI E GLI ALTRI, ANCHE SE NON POSSIAMO AUTODEFINIRCI "ANIME BELLE" VORREMO ALMENO AVERE UNA SPERANZA DI FUTURO

....

Sergio Boncioli

I PREZZI DELLE CASE CROLLANO CASADIRITTO CHIEDE LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE VENDITE IN ATTO

Dai dati pubblicati nella nota trimestrale dell'Agenzia del Territorio su dati forniti dall'OMI, emerge il crollo verticale del mercato immobiliare sia per quanto riguarda i volumi, che per quanto riguarda i prezzi delle case. In questo scenario, che inesorabilmente con inizio 2009 vede i prezzi in calo, prima dell'attuale crollo, ci troviamo in presenza invece degli alloggi della Difesa, con prezzi che tendenzialmente, partendo da livelli già superiori risultano in controtendenza verso l'alto, CASADIRITTO ritiene che la Difesa debba prendere urgenti e necessarie decisioni. CASADIRITTO chiederà al nuovo Parlamento di porre immediata attenzione alle attuali normative proponendone la loro modifica o sospensione.

Intanto, nell'immediato chiede agli organi RESPONSABILI della DIFESA di attuare in via precauzionale vista

l'eccezionalità di quanto sta accadendo, di sospendere l'invio delle proposte di vendita in itinere, ormai diventate ABNORMI E FUORI MERCATO, non tenendo conto delle attuali risultanze della stessa OMI.

Come noto le quotazioni già non rispettavano in maniera realistica il reale andamento delle quotazioni, come dimostrano gli innumerevoli servizi nelle varie località d'Italia e riportati nel nostro sito Casadiritto.it ed alla luce dell'odierna rilevazione trimestrale dell'OMI il differenziale fra Difesa e Mercato risulta ancora più incredibilmente accentuato in danno delle famiglie, differenziale che dovrà essere immediatamente annullato in quanto fondato su vecchi parametri, ora non più riconosciuti attuali dalla stessa Agenzia del Territorio.

Sergio Boncioli

Poligono di Quirra: sequestrate piste abusive

Lo storico poligono interforze del Salto di Quirra attivo dal 1956, già al centro di un'indagine per i morti sospette e casi di tumore di militari e pastori, è stato "allargato" illegalmente. La magistratura ha infatti posto i sigilli all'area militare, situata tra le province di Cagliari e Ogliastra. Gli uomini del corpo forestale hanno sequestrato 20 chilometri di 'piste' larghe fino a 10 metri, che ricadono nei territori di Villaputzu (Cagliari) e Perdasdefogu (Ogliastra), realizzate dai militari. Si tratta di ampi varchi aperti in mezzo al bosco, zona generalmente tutelata da una serie di vincoli, senza chiedere - secondo quanto rilevato dagli inquirenti - alcuna autorizzazione. Stando a quanto accertato dalla procura di Cagliari che indaga sui lavori, le ruspe dell'azienda Vitrociset, su incarico dei militari, avrebbero liberato dalla vegetazione strisce di territorio sradicando ginepri, querce e altre piante. Da qui i reati paesaggistici e di deturpamento di bellezze naturali contestati al generale Sanzio Bonotto, comandante del poligono, cui è stato notificato un avviso di garanzia. L'ordinanza di sequestro, firmata dal gip di Cagliari Giovanni Massidda su richiesta

del pm Marco Cocco, è stata eseguita dalla sezione forestale di Muravera (Cagliari) guidata dall'ispettore Marco Meloni.

Anniversario prima guerra Mondiale

Il prossimo anno ricorre il centesimo anniversario dell'inizio della Prima guerra mondiale. In Europa milioni di soldati persero la vita. Di essi, oltre 700.000 sul fronte italiano. I mutilati e i feriti furono oltre un milione. In vista di questo anniversario Europea, biblioteca, museo e archivio digitale europeo, si è proposta di digitalizzare, conservare e pubblicare cimeli e testimonianze sul primo conflitto mondiale per consentire una migliore comprensione dell'evento e delle sue conseguenze sulla storia europea. Il progetto coinvolge tutta l'Europa. In Italia lo promuovono l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e la Fondazione Museo storico del Trentino. Finora sul sito www.europeana1914-1918.eu sono state pubblicate oltre 50.000 foto di oggetti, lettere e diari storici risalenti al periodo della grande guerra. Chiunque sia in possesso di cimeli, lettere, fotografie, diari o altre testimonianze materiali del primo

conflitto mondiale potrà portarli alla giornata di raccolta presso la Biblioteca centrale di Roma (Viale Castro Pretorio, 105) il 15 maggio dalle ore 10 alle ore 18. Esperti del progetto provvederanno alla digitalizzazione dei materiali e alla registrazione dei racconti. Ogni cosa sarà restituita in giornata. Chi non potesse partecipare alla giornata, può autonomamente digitalizzare i materiali in proprio possesso (foto o film digitali, scansione, registrazione audio) e caricare direttamente il materiale nell'archivio on line, dopo essersi registrati sul sito. Le informazioni saranno pubblicate solo dopo il controllo da parte degli esperti.

Roberto Amici

Equitalia ci ripensa: stop ai pignoramenti su stipendi e pensioni

Equitalia ci ha ripensato, almeno parzialmente, e così ha optato per bloccare i pignoramenti ai danni dei lavoratori dipendenti e pensionati sui conti correnti se lo stipendio, al netto delle trattenute presso il datore di lavoro (1/5, 1/7 e 1/10) è minore di 5 mila euro. Questo è quanto si legge in una nota, inviata agli amministratori delegati e ai direttori generali, il responsabile della divisione riscossione Giancarlo Rossi ha chiarito che con decorrenza immediata Equitalia, in prima battuta, non effettuerà prelievi forzosi presso gli istituti di credito e alle poste per i contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati. "Tali azioni" recita il documento della società per la riscossione, "saranno attivabili solo



dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico". La seconda condizione che consente l'applicazione della procedura è che "in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili". Equitalia quindi, successivamente alle segnalazioni del vuoto normativo, aspettando che venga colmato da una norma adeguata, rivede il proprio modus operandi in merito alle procedure di pignoramento presso terzi e prova ad andare in soccorso delle fasce più deboli di contribuenti, ipotizzando una procedura scaglionata, in due tempi, per i pignoramenti presso terzi nel caso di dipendenti e pensionati che sul conto corrente abbiano come liquidità quella quasi esclusivamente dell'accredito dello stipendio. La norma con l'articolo 72 - ter del dpr 602/73 prevede che il pignoramento scaglionato dello stipendio o della pensione può essere messo in atto solamente nel caso in cui l'elemento è ancora in carico al datore di lavoro e per i seguenti importi; il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro. Per quanto riguarda importi maggiori ai 5 mila euro il pignoramento esattoriale torna a

coincidere con quello indicato nelle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari a un quinto. Nel momento in cui la somma viene accreditata su un conto corrente diventa semplice disponibilità liquida del conto senza distinzioni. Proprio Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate e presidente di Equitalia, durante l'audizione alla camera sul decreto alla camera sul decreto pagamenti p.a., ha avuto modo di verificare la lacuna normativa che generava confusione in merito a quanto accreditato e la disponibilità sul conto corrente che non permettesse di assegnare le voci a ciascuna entrata e operare, quindi, i distinguo necessari. FONTE: DIRITTO.IT

Treviso: Contributo dell'Assodipro all'ass. ADVAR

Il 19 aprile u. s. il Presidente della Sez. di Treviso Alberto Tuzzi, assieme al Segretario Alessandro Di Luca e al Consigliere Giuseppe Di Lorenzo, hanno consegnato alla Sig. ra Anna Mancini Rizzotti, Presidente dell'ADVAR di Treviso, un assegno di mille euro. Il Direttivo della Sez. di Treviso, propose all'Assemblea, svoltasi il 15 febbraio c. a., di devolvere una parte dell'avanzo di bilancio alla Associazione ADVAR, la quale gestisce una hospice

per malati terminali. L'Assemblea ha apprezzato ed approvato all'unanimità tale proposta. La predetta organizzazione, che si avvale di trecento volontari, ha intrapreso un ampliamento dell'hospice. In allegato la foto dell'evento

Concorsi

1) PERSOMIL: Concorso interno, per titoli ed esami, a 74 posti per l'ammissione al 13° corso Allievi Marescialli della Marina Militare. Data di pubblicazione: 30 aprile 2013 Data scadenza: 30 maggio 2013 Ripartizione dei posti: a) 24 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare; b) 50 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente della Marina Militare Numero pubblicazione: G.U. della Difesa n. 12

2) Concorso interno, per titoli ed esami, a 48 posti per l'ammissione al 13° corso Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. Descrizione: Ripartizione dei posti: a) 16 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Aeronautica Militare; b) 32 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare Numero pubblicazione: G.U. della Difesa n. 12

3) Concorso interno, per titoli ed esami, a 48 posti per l'ammissione al 13° corso Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. Ripartizione dei posti: a) 16 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Aeronautica Militare; b) 32 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare Numero pubblicazione: G.U. della Difesa n. 12

Note: Le domande di partecipazione vanno compilate necessariamente on-line attraverso il sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa

